

# **REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Canone Unico Patrimoniale)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25 marzo 2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10 febbraio 2022

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16 marzo 2023

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 05 dicembre 2024

## Indice

<b>TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO</b> .....	6
<b>Capo unico - Presupposto e classificazione del Comune di Verona</b> .....	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	6
Articolo 2 - Presupposto del Canone .....	6
Articolo 3 - Definizioni oggettive .....	7
Articolo 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale .....	8
<b>TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</b> .....	9
<b>Capo Primo: Tipologia delle occupazioni</b> .....	9
Articolo 5 - Tipologia di occupazioni .....	9
<b>Capo secondo: Procedimento amministrativo</b> .....	10
Articolo 6 - Concessioni .....	10
Articolo 7 - Oggetto delle Concessioni .....	11
Articolo 8 - Uffici preposti al rilascio .....	12
Articolo 9 - Attivazione del procedimento amministrativo .....	12
Articolo 9 bis - Attivazione del procedimento amministrativo "Clausola antifascista" .....	13
Articolo 10 - Cauzione .....	13
Articolo 11 - Istruttoria della domanda .....	14
Articolo 12 - Contenuto e rilascio della concessione .....	15
Articolo 12-bis - Occupazioni di urgenza .....	15
Articolo 12-ter - Procedure per particolari occupazioni .....	17
Articolo 12-quater - Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza scopo di lucro .....	19
Articolo 13 - Passi Carrabili e altre occupazioni .....	20
Articolo 14 - Principali obblighi del concessionario .....	22
Articolo 15 - Spese per la concessione .....	23
Articolo 16 - Norme per l'esecuzione dei lavori .....	23
Articolo 17 - Sospensione e modificazione delle concessioni .....	24
Articolo 18 - Subentro nella concessione .....	25
Articolo 19 - Rinnovo della concessione .....	25
Art. 19-bis - Restituzione del Canone .....	26
Articolo 20 - Occupazioni abusive e rimozione delle opere .....	26
Articolo 21 - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino .....	27

<b>TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTIPUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL’AMBITO COMUNALE, NONCHE’ DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE.....</b>	<b>28</b>
<b>Capo Primo: impianti autorizzabili e superfici.....</b>	<b>28</b>
Articolo 23 - Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari .....	29
Articolo 24 - Installazione di impianti per affissione e concessione a soggetti privati .....	29
Articolo 25 - Forme di pubblicità consentita e vietata.....	29
Articolo 26 - Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari.....	30
<b>Capo secondo: procedimento ed effettuazione della pubblicità .....</b>	<b>30</b>
Articolo 27 - Domanda di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) .....	30
Articolo 28 - Allegati alla domanda di autorizzazione e/o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) .....	32
Articolo 29 - Casi di esenzione dall’autorizzazione o dalla SCIA.....	35
Articolo 30 - Dichiarazione.....	36
Articolo 31 - Rilascio dell’autorizzazione .....	38
Articolo 32 - Durata e rinnovo dell’autorizzazione.....	38
Articolo 33 - Targhetta di identificazione .....	39
Articolo 34 - Esposizione di pubblicità nelle aree soggette a vincoli di tutela ambientale .....	40
Articolo 35 - Esposizione di mezzi pubblicitari su edifici soggetti a vincolo specifico.....	41
Articolo 36 - Esposizione di insegne ed altre forme pubblicitarie - Regole generali .....	41
Articolo 38 - Esposizione in via permanente di insegne di esercizio e di mezzi pubblicitari su edifici ubicati nelle restanti aree .....	46
Articolo 39 - Vettrine di esercizio .....	47
Articolo 40 - Pubblicità nelle vetrine e porte d’ingresso .....	47
Articolo 41 - Vetrinette e bacheche .....	48
Articolo 42 - Iscrizioni pubblicitarie su tende e cappottine parasole.....	49
Articolo 43 - Targhe professionali.....	49
Articolo 44 - Farmacie.....	50
Articolo 45 - Pubblicità nelle edicole.....	50
Articolo 46 - Distributori di carburanti.....	50
Articolo 47 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica.....	51
Articolo 48 - Pubblicità fonica .....	52

Articolo 49 - Pubblicità nei cantieri pubblici e privati .....	52
Articolo 50 - Striscioni trasversali.....	53
Articolo 51 - Frecce, preinsegne e cartelli di avviamento .....	54
Articolo 52 - Segni orizzontali reclamistici e di direzione .....	54
Articolo 53 - Collocamento in via continuativa di cartelli, di impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari .....	55
Articolo 54 - Impianti all'interno di rotatorie. Aiuola spartitraffico di Corso Porta Nuova.....	57
Articolo 55 - Impianti pubblicitari di servizio .....	58
Articolo 56 - Pubblicità temporanea nel Centro Storico .....	58
Articolo 57 - Pubblicità temporanea lungo o in vista delle strade .....	59
Articolo 58 - Distanze entro i centri abitati.....	60
Articolo 59 - Installazioni pubblicitarie fuori dai centri abitati .....	61
Articolo 60 - Pubblicità permanente sui veicoli .....	61
Articolo 61 - Pubblicità provvisoria con automezzi ed altri veicoli .....	61
Articolo 62 - Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati.....	62
Articolo 63 - Impianti tecnologicamente avanzati e pubblicità innovativa.....	62
Articolo 64 - Oneri relativi all'esposizione della pubblicità, manutenzione dei mezzi pubblicitari.....	63
Articolo 64-bis - Termine per l'installazione .....	64
Articolo 64-ter - Norme per l'esecuzione dei lavori .....	65
Articolo 65 - Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari .....	65
Articolo 66 - Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione .....	66
Articolo 67 - Decadenza ed estinzione dall'autorizzazione .....	67
Articolo 68 - Diffusione abusiva e difforme.....	67
Articolo 69 - Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato dal Comune .....	68
<b>TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE .....</b>	<b>69</b>
<b>Capo primo – Determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento .....</b>	<b>69</b>
Articolo 70 - Soggetto tenuto al pagamento del Canone .....	69
Articolo 71 - Determinazione della superficie di occupazione.....	69
Articolo 72 - Occupazioni con passi carrabili .....	70
Articolo 73 - Distributori di carburante e impianti di ricarica di energia elettrica.....	70
Articolo 74 - Attività edile.....	71
Articolo 74-bis - Oneri di concessione nei casi di scavi e manomissioni stradali.....	71
Articolo 75 - Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante .....	72

Articolo 76 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni.....	72
Articolo 76-bis - Occupazione di stalli di sosta a pagamento in concessione .....	73
Articolo 77 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere per la fornitura di servizi di pubblica utilità .....	73
Articolo 77-bis - Occupazioni con infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni.....	74
Articolo 78 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.....	75
Articolo 79 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....	78
Articolo 80 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard .....	78
Articolo 81 - Regole per la quantificazione del Canone .....	79
Articolo 82 - Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari .....	79
Articolo 83 - Esenzioni.....	81
Articolo 84 - Modalità e termini per il versamento .....	85
<b>Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni .....</b>	<b>87</b>
Articolo 85 - Servizio pubbliche affissioni .....	87
Articolo 86 - Oggetto e soggetti obbligati.....	87
Articolo 87 - Spazi per le affissioni .....	88
Articolo 88 - Determinazione della tariffa del Canone per le pubbliche affissioni .....	88
Articolo 89 - Annunci funebri .....	89
<b>Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria.....</b>	<b>90</b>
Articolo 90 - Sanzioni e indennità .....	90
Articolo 91 - Rimborsi .....	91
Articolo 92 - Contenzioso.....	91
Articolo 93 - Disposizioni finali e transitorie.....	91

## **TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO**

### **Capo unico - Presupposto e classificazione del Comune di Verona**

#### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone" istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque Canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui corrispettivo rimane dovuto in quanto non sostituito dal Canone.
3. Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune di Verona, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e diffusione del messaggio pubblicitario e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione e esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
4. Per quanto non riportato nel presente Regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra norma, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente Regolamento.

#### **Articolo 2 - Presupposto del Canone**

1. Il presupposto del Canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Verona e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi

pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Verona, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la superficie comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
3. In caso di manifestazioni gli organizzatori/concessionari hanno l'obbligo di specificare la presenza o meno della componente pubblicitaria.

### **Articolo 3 - Definizioni oggettive**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:
  - per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di Verona quali le strade, le piazze, i corsi ecc. e loro pertinenze nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e, ai sensi dell'art. 825 C.C., quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante la c.d. *dícatio ad patriam*; sono equiparate a tali aree anche i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
  - per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tali quelli comunque accessibili, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al Regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non

solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del DPR 495/1992 e successive modificazioni.

#### **Articolo 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e ai divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, relativamente alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali, il Comune di Verona appartiene alla classe "Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti" come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone per le occupazioni permanenti e temporanee, in base all'importanza, è suddiviso in Zone e precisamente: la Zona 1 (Z1), la Zona 2 (Z2), la Zona 3 (Z3), la Zona 4 (Z4) e la Zona A (ZA), come da elencazione di cui all'Allegato A del presente Regolamento.
3. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, in riferimento alla diffusione dei messaggi pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
  - A. Città Antica, area compresa tra l'ansa del fiume Adige e l'asse delimitato da via Pallone, piazza Bra, via Roma e Castelvecchio;
  - B. Centro Storico, che comprende la Città Antica e tutta la zona compresa all'interno delle mura magistrali;
  - C. Nuclei di Antica Origine, così come definiti dal P.R.G.;
  - D. Zone Artigianali e Industriali e Zone Fieristiche e Annonarie, così come definite dal P.R.G. e dal PAT;
  - E. aree soggette a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica in base al D. Lgs n. 42/04 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - F. le restanti aree.
4. Il centro abitato di cui alla delimitazione prevista ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 ed approvata in via definitiva con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 22 ottobre 2014, è un insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso da appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Ai sensi del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, i centri abitati sono stati delimitati con l'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Ai fini della determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è prevista la suddivisione delle strade e delle piazze in categoria "Speciale" e categoria "Normale" come da Allegato B al presente Regolamento.
6. Agli effetti del presente Regolamento, per definire le aree di competenza comunale viene usata, per brevità, la dizione "territorio comunale", intendendo

con ciò il centro abitato e le strade di proprietà comunale ubicate fuori dai centri abitati.

## **TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

### **Capo Primo: Tipologia delle occupazioni**

#### **Articolo 5 - Tipologia di occupazioni**

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, come definiti dall'art. 3 del presente Regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficiocomunale il rilascio della concessione.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di atti di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'impiego di manufatti o impianti; si includono gli atti di concessione pluriennali relativi a periodi stagionali ripetitivi.
3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno; sono in ogni caso considerate temporanee le occupazioni per attività edili.
4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali e cioè occupazioni di suolo pubblico di durata non superiore a 6 (sei) ore per le quali non è necessaria l'emanazione di un'ordinanza in materia di circolazione veicolare, pedonale e ciclabile (es. modifica alla viabilità, chiusura strada), riguardanti:
  - traslochi
  - manutenzione del verde, potatura alberi
  - piccoli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti all'art. 6 del DPR 380/2001 e DM 02 marzo 2018
  - iniziative religiose
  - iniziative culturali
  - manifestazioni sportive
  - attività promozionali, anche all'interno delle aree destinate a mercati rionali, esclusa la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande
5. Sono occupazioni abusive, quelle:
  - a) realizzate senza la prescritta concessione comunale o comunicazione, nei casi previsti dal presente Regolamento o per attività diversa da quella prevista in concessione;
  - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

- c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute malgrado ne sia intervenuta la revoca o dichiarata la decadenza;
- e) effettuate da soggetto diverso dal concessionario, salvo il subingresso di cui all'art. 18;
- f) previste dall'art. 68 del presente Regolamento (manufatti pubblicitari).

Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale salvo documentata prova contraria.

- 6. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale (carreggiate, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi), oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e dal suo Regolamento attuativo.
- 7. Gli atti di concessione previsti dal presente Regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e successive modificazioni) e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.
- 8. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dagli artt. 20 e 21 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, il Sindaco, come disposto dall'art. 3, comma 16 della L. n. 94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

## **Capo secondo: Procedimento amministrativo**

### **Articolo 6 - Concessioni**

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di servitù di pubblico passaggio di carattere permanente e temporaneo sono concesse con atto rilasciato dal responsabile della Direzione competente in base alle procedure delle singole Direzioni.
- 2. Qualora le occupazioni prevedano la costruzione o l'installazione di manufatti, impianti ed altre opere, la concessione è subordinata all'esistenza ed efficacia di un titolo abilitativo edilizio, ove previsto.

3. Nel caso in cui le occupazioni delle stesse aree pubbliche sia richiesta da più persone, la concessione è accordata di norma a colui che ha presentato per primo la domanda, fatto salvo quanto espressamente previsto da specifiche normative o Regolamenti comunali; in caso di cantiere edile, va data priorità alle occupazioni già in corso e continuative.
4. Le occupazioni di cui al comma 1 relative agli spazi urbani pubblici e di uso pubblico devono essere realizzate nel rispetto della normativa nazionale e regionale sul superamento delle barriere architettoniche, così da garantire l'accessibilità e la mobilità di chiunque, ed in particolare di coloro che presentano disabilità motoria, sensoriale e cognitiva.

### **Articolo 7 - Oggetto delle Concessioni**

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggette, tra l'altro, a concessione le occupazioni con passi e accessi carrabili, specchi parabolici, griglie, bocche di lupo, pietre forate, vetrocementi, corpi pensili, botole, apparecchi distributori vari, vetrinette murali, paletti dissuasori di sosta, cassette postali, aree hotel senza sosta per carico/scarico, gradini, colonnine di sostegno, paracarri, paletti, plateatici, fioriere, binari di accordo ferroviario, chioschi (edicola, per somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di prodotti vari), stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti, impianti con stazioni radio base per telefonia e segnaletica di direzione per l'industria, artigianato e commercio (art. 134 DPR 495/92) nonché l'occupazione sottostante il suolo medesimo, effettuata con condutture, cavi, impianti vari, cisterne, serbatoi, fosse biologiche a fondo perduto.
2. Sono soggette a concessione le occupazioni per le attività di commercio su aree pubbliche temporanee effettuate nelle fiere e con chioschi fissi.
3. Sono inoltre soggette a concessione tutte le aree destinate a mercati, anche attrezzati, secondo la disciplina stabilita dallo specifico Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per le aree pubbliche destinate a mercati.
4. Sono escluse dall'obbligo della concessione le occupazioni realizzate con:
  - balconi, verande, bow window e simili infissi di carattere stabile;
  - tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - occupazioni da parte di veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché quelli del trasporto pubblico non di linea (taxi);
  - veicoli di commercianti su area pubblica per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, per un periodo non superiore a 2 ore, qualora l'occupazione sia

posta in essere esclusivamente con il veicolo utilizzato per il trasporto della merce;

- addobbi e simili in occasione di festività, ricorrenze civili o religiose, purché ciascuna occupazione temporanea non superi mq. 0,50.

5. Sono altresì esenti da concessione:

- le attività di carico e scarico di mobilio in occasione di traslochi per una durata non superiore ad un giorno, che non creino situazioni di particolare intralcio e che siano esercitate secondo le indicazioni eventualmente impartite dagli organi di Polizia Locale;
- le occupazioni di breve durata per l'effettuazione di piccoli lavori di manutenzione, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili.

### **Articolo 8 - Uffici preposti al rilascio**

1. Le competenze relative al rilascio delle concessioni sono stabilite con provvedimento organizzativo della Giunta Comunale.
2. Ogni Direzione che rilascia il titolo amministrativo è tenuta a riportare sul medesimo l'importo del Canone da versare.

### **Articolo 9 - Attivazione del procedimento amministrativo**

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazione di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono tenuti a presentare domanda onde ottenere la prescritta concessione, con esclusione delle occupazioni occasionali di cui all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.
2. La domanda va redatta su apposito modulo o procedura informatica predisposta dalla Direzione competente e deve essere corredata dalla documentazione richiesta, in relazione alla natura dell'occupazione. Per i procedimenti a rilevanza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) la domanda e gli allegati obbligatori dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica tramite il portale "Impresainungiorno" (IIUG).
3. La domanda va presentata almeno sessanta giorni prima della data di inizio dell'occupazione o, qualora l'area sia soggetta a tutela paesaggistica, architettonica e monumentale ai sensi del Codice dei Beni Culturali, almeno novanta giorni prima. La domanda per l'occupazione temporanea per cantiere edile va presentata almeno venti giorni prima della data di inizio dell'occupazione. Qualora l'intervento renda necessaria un'ordinanza viabilistica da parte della Direzione Mobilità e Traffico, la domanda va presentata quaranta giorni prima della data di inizio dell'occupazione.
4. Nella domanda di concessione devono essere riportati i dati anagrafici, il codice fiscale e la pec, se soggetto obbligato, del richiedente, l'individuazione dell'area

prescelta, lo spazio da occupare in metri quadrati (o metri lineari se unità di misura più confacente in ragione della tipologia di occupazione), la durata, le finalità perseguite ed i mezzi utilizzati per l'occupazione.

5. La domanda deve essere, inoltre, corredata dalla documentazione richiesta dalla Direzione competente ed indicata in appositi moduli predisposti e dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa e a dimostrare il rispetto della normativa nazionale e regionale sul superamento delle barriere architettoniche, così da garantire l'accessibilità e la mobilità di chiunque, ed in particolare di coloro che presentano disabilità motoria, sensoriale e cognitiva. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio, ove previsto.
6. Sono fatti salvi gli eventuali diversi termini, prescrizioni e procedure stabiliti da leggi speciali o specifici regolamenti comunali.
7. Nelle domande di concessione di suolo privato aperto al pubblico transito, il richiedente deve allegare alla domanda il consenso all'occupazione da parte del proprietario del suolo.
8. Nel caso in cui le occupazioni delle stesse aree pubbliche sia richiesta da più persone, la concessione è accordata di norma a colui che ha presentato per primo la domanda, fatto salvo quanto espressamente previsto da specifiche normative o Regolamenti comunali; in caso di cantiere edile, va data priorità alle occupazioni già in corso e continuative.
9. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti di cui al successivo art. 12 comma 7, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, la competente Direzione potrà richiedere oltre a quanto sopra, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti; potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza stradale.

#### **Articolo 9 bis - Attivazione del procedimento amministrativo "Clausola antifascista"**

Nella domanda di concessione per l'occupazione del suolo pubblico il richiedente deve dichiarare, tra l'altro, di "riconoscersi nei principi e nei valori fondamentali della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale, di ripudiare il fascismo e ogni forma di totalitarismo e di condannare l'uso di ogni forma di violenza". Tale dichiarazione deve essere riportata anche nel contenuto dell'atto di concessione.

#### **Articolo 10 - Cauzione**

1. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma, con importo stabilito dai rispettivi regolamenti di settore, a

titolo di cauzione infruttifera in versamento in contanti presso la Tesoreria, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

2. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.

Nel caso di scavi o altri lavori che comportino manomissioni del suolo, la cauzione verrà restituita secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale (manomissioni stradali), entro 6 mesi dall'effettuazione dei lavori.

3. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d'arte o se presenti materiali di rifiuto, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

### **Articolo 11 - Istruttoria della domanda**

1. La Direzione competente, ricevuta l'istanza, procede all'istruttoria acquisendo, ove necessario, i pareri degli Uffici comunali interessati, delle eventuali Commissioni competenti e degli Enti terzi. I provvedimenti richiesti vanno emessi nei tempi strettamente necessari all'istruttoria e comunque nel rispetto degli specifici regolamenti di ciascuna Direzione. In caso di eventi e manifestazioni, le Direzioni e le Circoscrizioni comunicano tale evento alla Direzione Grandi Eventi per verificare concomitanze.
2. L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere la produzione di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza; i termini del procedimento rimangono sospesi a partire dalla data in cui viene notificata all'interessato la richiesta di integrazione della documentazione e riprendono a decorrere dalla data di completa produzione della stessa. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda si intende rinunciata e si provvede all'archiviazione.
3. I termini del procedimento sono interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, il parere di altri Enti o autorità e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto. Nel caso di richiesta di parere ad altra Direzione od Ufficio comunale, lo stesso dovrà essere fornito entro 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali, s'intenderà acquisito favorevolmente.
4. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta, in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente dei diritti e spese di istruttoria da corrispondere secondo i criteri stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta comunale.
5. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini indicati al comma 1 e comma 2, i motivi del diniego stesso.

## **Articolo 12 - Contenuto e rilascio della concessione**

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 11 ed acquisito il pagamento delle eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, l'Ufficio competente rilascia la concessione.
2. L'atto di concessione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata, le eventuali condizioni e prescrizioni. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:
  - la durata, che nel caso di occupazioni permanenti non può eccedere gli anni 29, fatta salva la diversa durata prevista da norme speciali e regolamentari; nel caso di occupazioni temporanee per feste, fiere, sagre e manifestazioni in genere, la durata non può eccedere i giorni 30, più un massimo di 10 gg. per il montaggio delle strutture e di 10 gg. per lo smontaggio, salvo deroga nei casi motivati e di feste o manifestazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale, e purché non in presenza di altre domande per la stessa area;
  - il Canone;
  - gli elementi atti a determinare le modalità di occupazione;
  - l'attività svolta;
  - i mezzi con i quali è consentita l'occupazione.
3. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di ogni molestia, danno o gravame, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
4. Copia dell'atto di concessione viene trasmessa all'Ufficio competente per la riscossione del Canone che provvede ai sensi dell'art. 84.
5. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi; è valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi in essa specificati.
6. Le occupazioni effettuate con condutture, cavi, impianti possono essere concesse ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. esclusivamente in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico; tali occupazioni devono rientrare nelle fattispecie di opere di urbanizzazione primaria finalizzate ad un uso pubblico e realizzate da aziende pubbliche o da privati all'uopo individuati con apposite convenzioni urbanistiche, con esclusione di utilizzi precari e non essenziali per la collettività. Il Comune si riserva la facoltà di trasferire tali opere a proprie spese. Se il trasferimento viene disposto per l'immissione delle medesime in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

## **Articolo 12-bis - Occupazioni di urgenza**

1. Quando occorra provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, per far fronte a situazioni di emergenza o di pericolo per la pubblica e

privata incolumità, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifica concessione.

2. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione e comunque entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata, tramite i normali mezzi di comunicazione informatica, completa della tipologia dei lavori e della superficie occupata alla Direzione competente. Per i casi di scavi e/o manomissioni stradali previsti dal Regolamento per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale (manomissioni stradali), la comunicazione dovrà avvenire entro le ore 12:00 dello stesso giorno dell'intervento a cura dell'azienda titolare del servizio interessato, mediante modulo online appositamente predisposto e dell'allegato planimetrico (punto di intervento) oltre alle misure previste per l'occupazione e relative alla superficie occupata al fine di consentire il calcolo degli oneri da corrispondere in autoliquidazione.
3. Copia della comunicazione, in quanto titolo provvisorio giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa e deve essere esibita agli agenti addetti al controllo.
4. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore e, entro il termine dei lavori, l'occupante deve provvedere in autoliquidazione al pagamento del Canone dovuto. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento) e provvedere al pagamento del Canone dovuto per tutta la durata dell'occupazione.
5. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di presentare all'ufficio competente copia dell'avvenuto pagamento del Canone.
6. Gli uffici competenti provvedono ad accertare:
  - a) che sussistano le condizioni di sicurezza pubblica per l'occupazione del suolo pubblico;
  - b) che sia comunque garantita la pubblica circolazione;
  - c) se l'intervento di urgenza non possa essere eseguito occupando una porzione minore o diversa di suolo pubblico;
  - d) che l'importo del Canone versato in autoliquidazione sia pari al dovuto, in difetto, l'ufficio competente invita l'occupante al versamento delle somme residue dovute entro e non oltre gg. 10 dalla ricezione dello stesso della richiesta di regolarizzazione del Canone dovuto, pena considerare l'occupazione come abusiva.
7. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento deve darne comunicazione con le modalità previste al precedente comma 2.

8. Quando l'intervento interessa strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285. Analoghe prescrizioni si devono osservare anche nel caso di interventi su strade non aperte alla circolazione veicolare, se si rende necessario tutelare l'incolumità pubblica e privata.
9. Il mancato adempimento delle condizioni e presupposti del presente articolo comporta che l'osap è considerata abusiva e verrà applicata la relativa sanzione.

### **Articolo 12-ter - Procedure per particolari occupazioni**

1. Per le particolari occupazioni che seguono è prevista una specifica procedura:

A) Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di impianti pubblicitari:

Si rimanda al Titolo terzo del presente Regolamento.

B) Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per autoparcheggio:

- le domande di concessione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per l'esercizio dell'attività di autoparcheggio in occasione di fiere, mercati ed altre manifestazioni, dovranno pervenire all'Amministrazione almeno 60 giorni prima della data di inizio della ricorrenza;
- qualora nella domanda vengano richiesti più lotti verrà preso in considerazione il primo lotto indicato;
- verranno esclusi dall'assegnazione di aree per un anno dalla data di contestazione i concessionari che incorrano in sanzioni per violazioni al presente Regolamento o alle prescrizioni delle concessioni;
- alle cooperative sociali che richiedono suolo pubblico per l'attività sopra indicata verranno preliminarmente assegnati i lotti richiesti. Per l'espletamento della attività le cooperative sociali dovranno avvalersi solamente dei propri soci o di personale regolarmente assunto;
- in presenza di più domande per la stessa area si procederà mediante sorteggio.

C) Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni stradali:

- l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali è soggetta ad apposita concessione secondo quanto previsto dal Regolamento per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale (manomissioni stradali);

- prima di dar corso ai lavori, il titolare della concessione dovrà darne comunicazione all'ufficio Manomissioni Stradali tramite modulo online appositamente predisposto. La mancata comunicazione comporta la sanzione di Euro 100,00;
- le aziende preposte all'esercizio dei pubblici servizi, per i guasti che determinano situazioni di pericolo o utenze fuori servizio, possono intervenire immediatamente dandone tuttavia tempestiva comunicazione all'ufficio Manomissioni Stradali tramite modulo online appositamente predisposto;
- per gli interventi che comportano manomissioni stradali, dovrà essere costituita una cauzione di importo pari al costo dell'eventuale ripristino secondo le disposizioni previste nel Regolamento per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale (manomissioni stradali), e secondo le prescrizioni contenute nella relativa Concessione di suolo;
- le occupazioni di suolo pubblico per interventi sulle linee aeree non necessitano di concessione qualora l'intervento sia di breve durata e comunque non superiore alle dodici ore, tranne nei casi in cui si renda necessario occupare parte della sede stradale con impatto sulla viabilità che renda necessario procedere alla tempestiva comunicazione già descritta.

D) Occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio dei mestieri itineranti e per la vendita di proprie opere:

Gli spazi per l'esercizio dei mestieri itineranti e per l'attività di vendita di proprie opere dell'ingegno di carattere creativo, preventivamente individuati con parere delle Circoscrizioni, vengono assegnati in osservanza delle disposizioni seguenti:

- la presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° giorno al 25° del mese antecedente quello dell'occupazione e saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- possono essere prese in considerazione anche le richieste presentate successivamente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi disponibili da chi ha rinunciato all'occupazione, alle condizioni di cui all'art. 168 del Regolamento Comunale di Igiene;
- qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine;
- se per varie ragioni, quali manifestazioni, ricorrenze, lavori in corso, ecc., alcune postazioni non risultano disponibili, gli uffici competenti devono mettere a disposizione postazioni sostitutive in egual numero nelle immediate vicinanze;

- le aree sono concedibili in osservanza dell'art. 4, comma 3, della Legge Regionale 10/2010 e del Regolamento Generale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
- nella domanda può essere richiesto un periodo massimo di dieci giorni al mese. L'occupazione può effettuarsi nel rispetto dell'orario fissato con ordinanza del Sindaco;
- è fatto divieto di utilizzo di strumenti con amplificazione sonora, salvo deroga contenuta nella concessione.

E) Occupazione di spazi ed aree per l'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Verona:

Per la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Verona si rimanda a quanto previsto nello specifico regolamento per tempo vigente.

2. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica concessione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella durata e nella superficie.
3. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, previo parere della Direzione Mobilità e Traffico, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana, con le limitazioni che l'Ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.
4. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, condutture ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose. L'atto di concessione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture. Non sono ammessi fili elettrici per illuminazione di plateatici se non in aderenza all'esercizio.

**Articolo 12-quater - Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza scopo di lucro**

1. Per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'attività di propaganda politica, sindacale, sportiva e socio culturale, anche mediante raccolta di firme e fondi, da parte di associazioni senza scopo di lucro, ogni Circostrizione deve individuare le postazioni disponibili; limitatamente alla città antica, le stazioni devono essere almeno 16, da localizzarsi preferibilmente tra Piazza Bra, Piazza

delle Erbe, Via Roma, Piazza Pradaval, Corso Portoni Borsari, Piazzetta Scalette Rubiani, Via Dietro Anfiteatro, Piazza dei Signori.

2. Gli spazi per l'attività di propaganda politica, sindacale, socio culturale e sportiva anche mediante raccolta di firme e fondi, da parte di Associazioni senza scopo di lucro, preventivamente individuati dalle singole Circoscrizioni, vengono assegnati in osservanza delle disposizioni dei commi seguenti.
3. La presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° giorno al 25° del mese antecedente quello dell'occupazione e saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Possono essere prese in considerazione anche le proposte presentate successivamente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi disponibili da chi ha rinunciato all'occupazione. Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine.
4. Nella domanda può essere richiesto un periodo massimo di dieci giorni al mese per ogni Circoscrizione. Possono fare eccezione a questo limite le attività che necessitano di tempi più lunghi, quali le raccolte di firme per richiedere referendum e le proposte di liste elettorali. In tal caso il numero delle postazioni disponibili potrà essere opportunamente aumentato. Le postazioni, non superiori ai dieci metri quadri, e disposte ad una distanza minima di cinque metri l'una dall'altra, devono essere ben visibili e ubicate, per quanto possibile, in luoghi illuminati in cui vi sia un frequente passaggio di persone. La concessione è valida per lo svolgimento delle attività in essa indicate, desumibili dall'oggetto sociale del richiedente, fatti salvi i diritti costituzionali di ciascun partito politico di esporre e diffondere il materiale informativo che più ritiene opportuno. L'occupazione può effettuarsi al massimo dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
5. Se per varie ragioni, quali manifestazioni, ricorrenze, lavori in corso, ecc., alcune postazioni non risultano disponibili, gli uffici competenti devono mettere a disposizione postazioni sostitutive in egual numero nelle immediate vicinanze. Per i partiti politici l'eventuale revoca della concessione può essere fatta solo per ragioni di ordine pubblico.

### **Articolo 13 - Passi Carrabili e altre occupazioni**

1. Il Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) definisce "PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli" (art. 3, n. 37).

Per passo carrabile pertanto si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

2. Il concessionario del passo carraio, in conformità anche a quanto previsto dall'art. 22 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, è tenuto all'apposizione dell'apposito cartello segnaletico di divieto di sosta. Trattasi di cartello rifrangente, delle dimensioni di cm 45x25 o cm 60x40 convalidato dall'Ufficio Passi carrabili, da esporre al limite

della proprietà privata ad uso esclusivo privato e l'area ad uso pubblico o privata aperta al pubblico transito (es. sul cancello/serranda). L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione; la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'atto di concessione comporta l'inefficacia del divieto.

3. È vietata l'apposizione di cartelli diversi da quello sopraindicato così come è vietata la pubblicizzazione di passi carrabili non autorizzati.
4. I passi carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in:
  - Passi Carrabili caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata.
  - Accessi Carrabili o Accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.
5. Nei casi di abusi, così come nei casi in cui si accerti che il passo carrabile non è più corrispondente alle caratteristiche ed esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, verrà disposta la revoca e la rimozione delle segnalazione a spese del titolare.
6. È possibile, in generale, autorizzare la posa di fioriere di iniziativa privata solo per vasi di piccole dimensioni, se costituiscono motivo di abbellimento, riconoscimento o decoro di facciate ed ingressi di attività commerciali ed esercizi pubblici, purché posizionate a ridosso dell'edificio stesso e sempreché garantiscano una distanza minima per il passaggio pedonale. Vengono autorizzate esclusivamente tipologie di fioriere approvate dal Ministero competente, previo parere favorevole della Direzione Strade Giardini Arredo Urbano. Sono esclusi dalla presente disciplina i vasi collocati all'interno delle Occupazioni per la somministrazioni di alimenti e bevande (plateatici/dehors).
7. È possibile, in generale e senza creare intralcio alla circolazione stradale e pedonale, autorizzare l'installazione di paletti dissuasori di sosta di iniziativa privata a salvaguardia delle immissioni dei veicoli dai passi carrabili già autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada Dlgs n. 285/1992. Nel caso di dissuasori installati su carreggiata stradale, il soggetto privato ha l'obbligo di realizzare autonomamente la segnaletica orizzontale di margine o di ostacolo. I paletti devono essere conformi alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8. È possibile, in generale, autorizzare la realizzazione di aree hotel senza sosta per carico/scarico bagagli e persone ospiti funzionali ad attività ricettive alberghiere, previa approvazione da parte della Giunta Comunale di specifici criteri.

L'area è delimitata da borchie della tipologia utilizzata per i plateatici e da linea di colore giallo; è necessaria altresì l'installazione di un impianto di segnaletica con relativo cartello d'indicazione.

9. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa specifica in materia (Dlgs 30 Aprile 1992, n. 285 e Regolamento attuativo del nuovo Codice della Strada, DPR n. 495/1992).

#### **Articolo 14 - Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel provvedimento di concessione rilasciato, nonché nell'eventuale disciplinare, anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa e le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti comunali, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ove prevista ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente Regolamento.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, dal Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e dal suo Regolamento attuativo e ai regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione.
6. Le occupazioni di suolo pubblico non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.

7. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nonché dal parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
8. Il Concessionario deve effettuare il versamento del Canone dovuto alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione.
9. Il Concessionario deve comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione.

#### **Articolo 15 - Spese per la concessione**

Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

#### **Articolo 16 - Norme per l'esecuzione dei lavori**

1. Tutti i lavori necessari per l'uso della concessione, nonché per il ripristino della sede viabile, dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di concessione:
  - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
  - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
  - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
  - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
  - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai

passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno rilasciate previa Ordinanza Viabilistica Dirigenziale.
4. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

### **Articolo 17 - Sospensione e modificazione delle concessioni**

1. È facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di necessità o di ordine pubblico, su richiesta del Questore, da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle concessioni, individuando altresì la relativa durata.
2. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo in occasione di fiere, mercati, manifestazioni o altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi provvederà d'ufficio la Polizia Locale, come indicato nel provvedimento adottato dalla Direzione competente, con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
3. Salvo le condizioni per la revoca e la decadenza, la concessione è soggetta a sospensione fino a 15 giorni per la violazione delle prescrizioni in essa contenute, alle norme di leggi disciplinanti il suolo pubblico o al presente Regolamento.
4. Per quanto riguarda le concessioni con plateatico, in tema di sospensione vale quanto disposto dal vigente "Regolamento per l'utilizzo dei plateatici".

### **Articolo 17-bis - Revoca e decadenza della concessione**

1. Il Comune può revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, a cura del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione.
4. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:
  - a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza

comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione e/o attivazione della fideiussione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva;

- b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti commesse dal titolare del titolo amministrativo, dai suoi collaboratori o dipendenti;
  - c) violazione reiterata degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  - d) mancato o parziale versamento del Canone alle scadenze previste.
5. La decadenza non comporta la restituzione del Canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione effettiva.
6. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al titolare della concessione dichiarata decaduta non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

### **Articolo 18 - Subentro nella concessione**

1. Ogni domanda di subentro nella concessione per occupazioni di spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere presentata alla Direzione comunale competente secondo l'articolo 9 del presente Regolamento.
2. La domanda di subentro, fatti salvi i casi in cui la legge prevede l'invio di una comunicazione, è sottoposta all'esame preventivo della Direzione competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al cambio della titolarità della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

### **Articolo 19 - Rinnovo della concessione**

1. Se non sussistono motivi ostativi di pubblico interesse o altri gravi motivi, la concessione per l'occupazione può essere rinnovata alla scadenza, previa presentazione di apposita preventiva richiesta, qualora le caratteristiche lo consentano.

2. Non possono essere rinnovati i titoli concessori se non sono state versate interamente le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute (Canone, eventuali sanzioni) per l'occupazione precedente.
3. Nel caso di concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione è rinnovata secondo le procedure e i termini stabiliti dalla normativa di settore, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi entro 90 giorni dalla scadenza, comunichi al concessionario il mancato rinnovo.
4. Il soggetto titolare di concessione ha facoltà di presentare, con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria, nel termine di almeno 60 giorni prima della scadenza. Nel caso di occupazione temporanea per cantiere edile, la disdetta anticipata deve essere presentata almeno lo stesso giorno in cui il suolo pubblico verrà liberato dalle strutture di cantiere.

#### **Art. 19-bis - Restituzione del Canone**

1. Nei casi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse di cui all'art. 17 bis, comma 3, si procederà alla restituzione del Canone per il periodo di mancata occupazione.
2. Nei casi di rinuncia alla concessione, il titolare deve presentare comunicazione alla Direzione competente con un preavviso di almeno 30 giorni. Ai fini della restituzione del Canone, la decorrenza della rinuncia avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla comunicazione stessa.
3. Con riferimento al precedente comma 2, nel caso di canone permanente, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata in ogni caso entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Le comunicazioni di rinuncia presentate dopo il 30 aprile comportano l'applicazione del canone fino al 31 dicembre. Il presente comma non si applica in caso di rinuncia con contestuale subentro da parte di altro concessionario.
4. Per le occupazioni temporanee per cantiere edile, la decorrenza della rinuncia avrà effetto dalla data in cui il suolo pubblico verrà liberato dalle strutture di cantiere.

#### **Articolo 20 - Occupazioni abusive e rimozione delle opere**

1. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n.160/2019, il Comune, tramite gli Uffici comunali competenti, dispone la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, e per tutte le fattispecie che sostanziano le occupazioni abusive come definite dal co. 5 dell'art. 5 del presente Regolamento, nonché, qualora presente all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di

processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Oltre alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di scadenza del termine di durata della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché in caso di revoca, decadenza o sospensione della stessa, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale di concessione/autorizzazione e/o di revoca:
  - a) alla rimozione delle opere integranti l'occupazione;
  - b) alla ripulitura dell'area occupata e all'asportazione dei rifiuti;
  - c) all'asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sull'area;
  - d) alla rimessa in ripristino dell'area;
  - e) alla riconsegna dell'area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla data del provvedimento comunale di concessione.
3. Ove il destinatario non esegua quanto previsto al comma 2, verrà diffidato ad adempiere nel termine e con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del procedimento.
4. Nel caso in cui il destinatario non adempia neanche dopo essere stato diffidato se non sono state prestate garanzie economiche si provvederà in forma di autotutela esecutiva con l'ausilio del Corpo di Polizia Locale, con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
5. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato diffidato e lo stesso abbia prestato garanzia a mezzo di deposito cauzionale o polizza fideiussoria, il Comune utilizzerà tale somma per eseguire i lavori che il soggetto interessato non ha provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.
6. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo è considerata abusiva.

## **Articolo 21 - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino**

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Locale o di altri soggetti debitamente autorizzati, con facoltà di prendere visione della concessione.
2. Fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento, se nel corso del controllo e dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o altri illeciti, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche di cui al precedente articolo, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi, comunque non inferiore a 3 (tre) giorni.
5. Decorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile tutte le relative spese ivi comprese le eventuali spese di custodia dei materiali.
6. Dalla data di contestazione, l'occupazione ai fini del Canone è da considerarsi come abusiva.

### **TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTIPUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHE' DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE**

#### **Capo Primo: impianti autorizzabili e superfici**

##### **Articolo 22 - Piano Generale degli Impianti**

1. Le disposizioni del presente Regolamento tengono conto delle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 18 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di talune tipologie di impianti pubblicitari di servizio o di impianti tecnologicamente avanzati, anche in deroga al Piano Generale degli Impianti, qualora, nella sua discrezionalità, lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento attuativo.

## **Articolo 23 - Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari**

1. La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari, in ossequio alle prescrizioni del Piano Generale degli impianti vigente, non potrà essere superiore a complessivi 23.800 metri quadrati.
2. La superficie massima di cui al comma 1 del presente articolo è così suddivisa:
  - mq. 600 per impianti innovativi e tecnologicamente avanzati;
  - mq. 6.000 per i cartelli e per gli impianti pubblicitari permanenti esposti in via continuativa di cui mq. 5.200 su suolo pubblico e mq. 800 su suolo privato;
  - mq. 4.000 per la pubblicità abbinata ad impianti pubblicitari di servizio presenti su spazi ed aree pubbliche;
  - mq. 8.200 riservati al servizio comunale delle pubbliche affissioni di cui mq. 1.200 riservati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica e mq. 7.000 destinati alle affissioni di natura commerciale;
  - mq. 4.000 da attribuire a soggetti privati per l'affissione diretta di manifesti e simili;
  - mq. 1.000 per la pubblicità temporanea.
3. Il Comune può prevedere ulteriori spazi per impianti pubblicitari di arredo urbano da individuare a seguito di piani o programmi di arredo urbano.

## **Articolo 24 - Installazione di impianti per affissione e concessione a soggetti privati**

1. Gli impianti destinati all'affissione di manifesti vengono installati ad esclusiva cura del Comune, nelle quantità e posizioni previste nel Piano Generale.
2. Per la concessione a soggetti privati di impianti per affissione di manifesti, il Comune individua il contraente mediante gara ad evidenza pubblica.
3. Il procedimento di individuazione dei contraenti viene svolto sulla base della normativa vigente in materia.
4. Per l'ammissione alla gara, oltre ai requisiti di legge, il Comune può introdurre ulteriori vincoli aggiuntivi.
5. Nel procedimento concorsuale il Comune individua il numero e le posizioni degli impianti da concedere, la durata del contratto, il Canone di affitto, l'entità del deposito cauzionale ed altre clausole.

## **Articolo 25 - Forme di pubblicità consentita e vietata**

1. Nell'ambito del territorio comunale la pubblicità può essere attuata con l'esposizione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, quali striscioni, stendardi, locandine, fregi, ecc., e inoltre con proiezioni, con veicoli, con aeromobili, in forma ambulante, con mezzi sonori, nei limiti consentiti dal presente Regolamento e in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice della Strada

(Dlgs 30 aprile 1992, n. 285) e nel relativo Regolamento attuativo (DPR n. 495/92) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 20 comma 5 della legge Regione Veneto 27 aprile 2015 n. 6, in tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi gioco d'azzardo.

### **Articolo 26 - Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari**

1. Sono impianti e/o mezzi pubblicitari non solo quelli definiti dall'art. 47 del DPR 495/92 e successive modificazioni ma anche tutti i restanti mezzi dedicati e cioè qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare l'immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.
2. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art. 23 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e definiti dall'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 48, comma 1 del citato Regolamento attuativo del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. L'elencazione di cui al comma 1 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.

### **Capo secondo: procedimento ed effettuazione della pubblicità**

#### **Articolo 27 - Domanda di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**

1. L'installazione di cartelli pubblicitari è soggetta ad autorizzazione espressa. La domanda deve essere presentata da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. tramite la modulistica della procedura informatica dalle imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo reperibile sul portale "Impresainungiorno" per il rinnovo delle autorizzazioni, per il subentro nelle autorizzazioni e per l'installazione, lo spostamento e la variazione di un cartello pubblicitario.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata.

L'assegnazione di nuova superficie espositiva, ove disponibile, avviene esclusivamente tramite apposita procedura indetta dall'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione è nominativa. Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione avviene previa presentazione della domanda nei casi previsti dalla legge (L. 310/1993). La domanda di subingresso deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il mezzo pubblicitario è conforme a quello autorizzato, alle norme contenute nel vigente Regolamento e alle norme del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento attuativo.

Per la modifica strutturale, tipologica, dimensionale o per lo spostamento dei mezzi pubblicitari, deve essere presentata apposita istanza in bollo con esclusione della documentazione già in atti alla precedente domanda di autorizzazione.

2. L'installazione e la modifica di insegne di esercizio, di mezzi pubblicitari e di targhe professionali nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, è soggetta alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Per presentare la SCIA si utilizza esclusivamente la modulistica della procedura informatica completa della documentazione indicata sull'apposito modulo reperibile sul portale "Impresainungiorno". Il modulo prescelto deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata. Qualora l'intervento ricada in zona o su edificio vincolati, si rimanda alle disposizioni contenute nei successivi artt. 34 e 35.

La mancanza della documentazione essenziale per poter effettuare l'istruttoria o dell'autorizzazione paesaggistica se dovuta e/o dell'autorizzazione della Soprintendenza se dovuta, comporta l'irricevibilità della SCIA e la necessità di invio di una nuova SCIA, completa di quanto mancante.

La modifica dei mezzi esposti comporta la presentazione di una nuova SCIA.

La modifica della titolarità dell'attività (o subingresso) con il mantenimento delle medesime dimensioni, posizione e messaggio, delle insegne di esercizio, dei mezzi pubblicitari e delle targhe professionali comporta la presentazione di una richiesta di voltura della SCIA tramite il canale di "impresainungiorno".

Fatti salvi i casi in cui norme di legge o di Regolamento prevedano l'obbligatorietà della gestione digitale dei procedimenti, ulteriori casi nei quali è obbligatoria la presentazione della SCIA in esclusiva modalità digitale verranno stabiliti con determinazione dirigenziale, che fisserà altresì gli standard tecnici e le relative modalità di presentazione anche ai fini della ricevibilità della stessa.

3. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

## **Articolo 28 - Allegati alla domanda di autorizzazione e/o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**

1. La domanda di autorizzazione in bollo assolto in modo virtuale o la segnalazione certificata di inizio attività devono contenere la documentazione di seguito precisata:

- A) le insegne di esercizio ed i mezzi pubblicitari, da collocare nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e le targhe professionali non sono soggetti ad autorizzazione espressa, ma alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La SCIA va presentata tramite la modulistica della procedura informatica dalle imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo reperibile sul portale "Impresainungiorno". L'impresa, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione della SCIA, può iniziare subito l'attività qualora si tratti di SCIA ordinaria (che non necessita di acquisizione di altri pareri o autorizzazioni). L'Amministrazione ha tempo 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere gli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Per le aree o edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 il termine di 60 gg. è subordinato all'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e/o dell'accertamento di compatibilità ambientale e/o all'autorizzazione della competente Soprintendenza, qualora le stesse autorizzazioni non siano già state acquisite preventivamente ed allegata alla SCIA.

La SCIA deve contenere la seguente specifica documentazione:

- documentazione fotografica attuale, comprendente due o più foto a colori, che illustrino dettagliatamente il punto d'installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni, ad eccezione di quelle relative al collocamento di targhe professionali di cui all'art. 43 sulle quali deve essere indicato con un segno grafico il punto d'installazione;
- progetto o disegno in scala quotata 1:100 o foto-inserimento della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada;
- bozzetto a colori, che consenta la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario;
- elaborato grafico in scala 1:100 contenente la rappresentazione planimetrica e il disegno quotato della struttura di sostegno in caso di installazione di mezzo pubblicitario ortogonale alla strada o, se pur parallelo, ma non in aderenza al fabbricato, sia che venga ancorato a

parete sia che venga fissato al suolo. In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico.

L'elaborato grafico deve contenere:

- indicazione della proprietà dell'area (pubblica o privata), delimitando la sede dell'attività e l'area pertinenziale accessoria;
- l'esatto punto di collocazione dell'impianto;
- la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;
- la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario;
- la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico;
- l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione e di indicazione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 35 metri prima e dopo il punto in cui s'intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze.
- fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e 150 dopo il punto d'installazione;
- planimetria della zona con indicazione della sede dell'attività.

Nel caso di documentazione ulteriore a quella sin qui prevista, per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e/o di accertamento di compatibilità ambientale, si rimanda alla modulistica della Direzione comunale competente al rilascio dei relativi provvedimenti.

Per quanto riguarda invece l'acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza, è necessario allegare, oltre ai documenti indicati in precedenza, anche una planimetria catastale con l'individuazione dell'edificio interessato.

La mancanza della documentazione essenziale per potere effettuare l'istruttoria comporta l'irricevibilità della SCIA e la necessità di invio di una nuova SCIA, completa di quanto mancante.

B) la domanda di autorizzazione per l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade va presentata tramite la modulistica della procedura informatica dalle imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo reperibile sul portale "Impresainungiorno" e deve contenere la seguente specifica documentazione:

- scheda tecnico-descrittiva contenente tutti i dati di riferimento (toponomastica, numeri civici, numeri pali illuminazione, altri riferimenti certi, visibili ed identificabili) relativi al luogo di installazione, che potrà essere anche georeferenziato mediante l'utilizzo delle coordinate GAUS-

BOAGA o WGS84 al posizionamento, distanze e tipologia del mezzo pubblicitario;

- documentazione fotografica comprendente tre fotografie a colori, recenti, chiare e nitide, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione. Due di queste dovranno avere ampia angolazione che permetta di avere una visione completa e d'insieme del luogo in cui si intende installare il cartello pubblicitario. Dovranno inoltre riportare l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario e relativo messaggio, mediante sovra montaggio, in proporzione con il contesto urbano circostante;
- rappresentazione planimetrica, in scala 1:100, riportante, in modo dettagliato:
  - l'esatto punto di installazione;
  - la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dal limite della carreggiata stradale e la sua altezza da terra. Per tali due parametri, sarà tollerata una differenza in eccesso od in difetto non superiore a cm. 10,00 per motivate esigenze da rappresentarsi da parte del richiedente, fatte salve in ogni caso le distanze minime previste dal presente Regolamento, dal DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 e dal Piano Generale degli Impianti;
  - l'esistenza di segnali stradali di indicazione, di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di imbocchi di gallerie, punti di tangenza di curve come definite all'art. 3 comma 1, punto 20) del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285. L'esistenza di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 30 metri prima e dopo dal punto di installazione, nel senso di marcia, dentro il centro abitato salvo le deroghe di cui al successivo art. 58, e di 250 metri dopo e 150 prima, dal punto di installazione, nel senso di marcia, fuori dal centro abitato con limite di velocità superiore ai 50 Km/h, indicandone esattamente le relative distanze.
- rilievo quotato, in scala almeno 1:100, della sezione stradale oggetto dell'installazione, con l'inserimento del cartello pubblicitario;
- planimetria della zona con l'indicazione dell'esatto punto di installazione del cartello pubblicitario;
- bozzetto a colori, che consenta la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale deve essere attestato che il manufatto che si intende installare, è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. La dichiarazione deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto pubblicitario;
- disegno quotato della struttura di sostegno del mezzo pubblicitario, che dovrà essere collocata ad almeno metri 1,00 di distanza dal palo luce di riferimento, per non compromettere la stabilità dello stesso e con

l'aggettante del cartello pubblicitario posto ad almeno metri 1,50 dal tronco degli alberi per non danneggiarne l'apparato radicale;

- visura catastale che attesti se la posizione richiesta per l'installazione del mezzo pubblicitario ricade su suolo pubblico di proprietà del Comune di Verona o su suolo di proprietà di terzi;
  - per l'installazione di cartelli pubblicitari in aree verdi o in loro prossimità dovranno essere fornite le dimensioni, la profondità e la sezione longitudinale del plinto di fondazione e garantito il ripristino a regola d'arte dell'area manomessa.
2. Per le tende e cappottine parasole, la documentazione da produrre è specificata al successivo art. 42 mentre per i mezzi pubblicitari da esporre in aree ed edifici vincolati la documentazione è specificata ai successivi artt. 34 e 35.
  3. Tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione deve essere datata e firmata dal richiedente.
  4. È facoltà del responsabile del procedimento chiedere motivatamente ulteriori elementi documentali qualora ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza.
  5. Il responsabile del procedimento assegna all'interessato il termine per l'integrazione della documentazione mancante. Trascorso inutilmente il termine concesso, la domanda viene archiviata.
  6. Qualora dalla documentazione presentata risultasse l'avvenuta installazione della pubblicità oggetto della domanda, si procederà all'automatica emissione dell'avviso di accertamento per il recupero del relativo Canone unico patrimoniale e alla contestazione delle violazioni regolamentari e di legge con l'applicazione delle relative sanzioni.

## **Articolo 29 - Casi di esenzione dall'autorizzazione o dalla SCIA**

Non sono soggette ad autorizzazione o SCIA le seguenti forme pubblicitarie:

- a) pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio a carattere permanente, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- c) avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) le locandine di cui all'art. 40 comma 2;

- e) l'esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda di cui all'art. 45 comma 3;
- f) i listini prezzi ed i menù, la cui esposizione sia obbligatoria secondo la normativa vigente, qualora non superino il mezzo metro quadrato;
- g) manifesti ed avvisi di natura politica o culturale, di superficie non superiore a un metro quadrato, posti su automezzi;
- h) tutti i casi relativi alla distribuzione di volantini di natura politica, culturale, sociale;
- i) stendardi richiesti dagli Uffici Comunali, da collocare in Centro Storico, secondo le tipologie e le ubicazioni individuate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per la promozione di attività e per eventi che rivestono carattere di pubblico interesse, con la presenza o meno di sponsor commerciali, previa richiesta al competente ufficio comunale che valuta la disponibilità degli spazi. In presenza di sponsor è comunque dovuta la presentazione della dichiarazione ai sensi del seguente art. 30 accompagnata dall'attestazione di pagamento del Canone;
- j) pubblicità, non visibile dall'esterno, effettuata all'interno di stadi, impianti sportivi e ricreativi in genere, cinema, stazioni dei servizi pubblici di trasporto pubblico di ogni genere e centri commerciali. È comunque dovuta la presentazione della dichiarazione ai sensi del seguente art. 30 accompagnata dall'attestazione di pagamento del Canone, qualora la pubblicità non rientri nelle fattispecie di esenzione;
- k) l'esposizione temporanea della pubblicità relativa a vendite promozionali o straordinarie, che non superi complessivamente la superficie di tre metri quadrati per ciascuna vetrina o ingresso. È comunque dovuta, corredata dal bozzetto del messaggio pubblicitario con relative misure, la presentazione della dichiarazione ai sensi del seguente art. 30 accompagnata dall'attestazione di pagamento del Canone, qualora la pubblicità non rientri nelle fattispecie di esenzione.

### **Articolo 30 - Dichiarazione**

1. Non sono soggette ad autorizzazione o a SCIA ma a dichiarazione, oltre alle fattispecie indicate negli altri articoli del presente Regolamento, anche le seguenti tipologie di pubblicità temporanea:
  - a) pubblicità effettuata sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi con esposizione di materiale pubblicitario di superficie non superiore a mezzo mq. Per vetrina o ingresso; per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'inizio della predisposizione degli spazi nei quali veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;

- b) esposizione di locandine; è facoltà dell'Ufficio Tributi prevedere la timbratura delle singole locandine;
  - c) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 46 comma 5, nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
  - d) pubblicità su veicoli; per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata: per la pubblicità all'esterno di automezzi ad uso trasporto pubblico al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e/o per la pubblicità all'esterno di automezzi ad uso privato al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e l'attestazione del versamento del Canone dovuto;
  - e) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e la pubblicità sui veicoli adibiti a trasporto di linea;
  - f) pubblicità fonica;
  - g) volantaggio a mano e sui veicoli in sosta di tipo commerciale nonché persone circolanti con cartelli;
  - h) saldi e vendite promozionali con esposizione pubblicitaria temporanea non superiore a tre metri quadrati;
  - i) pubblicità relativa ad iniziative, eventi e manifestazioni di natura non esclusivamente promozionale o pubblicitaria e non di competenza della Direzione Tributi e Riscossioni, con nulla osta della Soprintendenza, se dovuto, già acquisito.
2. La dichiarazione deve essere presentata almeno il giorno prima della diffusione del messaggio pubblicitario all'Ufficio competente, mentre per quella annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune; il Servizio competente, constatata la validità della dichiarazione, provvede a quantificare il canone dovuto e ad inviare l'avviso di pagamento con allegato il bollettino di PagoPa che va versato entro 30 giorni dalla data di ricevimento. La dichiarazione di esposizione mezzi pubblicitari dovrà essere conservata ed esibita a cura dell'interessato su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.
  3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa l'esistenza di morosità definitivamente accertata del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari, patrimoniali e per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di

diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

4. È considerata priva del titolo legittimante la pubblicità soggetta alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 30 effettuata senza la preventiva produzione al Servizio competente della medesima dichiarazione.

### **Articolo 31 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. I termini di conclusione dei procedimenti sono stabiliti dal provvedimento della Giunta Comunale previsto dall'art. 42 del Regolamento in materia di procedimento amministrativo. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda. Nei casi in cui l'intervento ricada su immobile o in area tutelata ai sensi del Dlgs n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, i termini di cui sopra rimangono sospesi per il tempo previsto per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle singole Autorità competenti.
2. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento quantifica il Canone dovuto sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria, facendo riferimento per la corresponsione del Canone a quanto stabilito dal successivo art. 84.
3. Il documento di autorizzazione, firmato digitalmente dal responsabile del provvedimento, viene inviato in modalità digitale al richiedente, il quale, entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione deve provvedere ad installare l'impianto pubblicitario, solo a seguito di indicazione della procedura per assegnazione di nuova superficie espositiva, o ad apportare le variazioni autorizzate su un impianto già installato e regolarmente autorizzato. Per le istanze di spostamento di cartelli pubblicitari il richiedente deve provvedere, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione, alla rimozione dell'impianto dalla posizione sostituita e alla contestuale installazione dello stesso nella nuova posizione autorizzata. Per le istanze di variazione di cartelli pubblicitari tipo ordinario o tipo rotor a messaggio variabile in impianti a messaggio variabile di tipo ledwall con display digitale, il richiedente deve provvedere, entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione, alla trasformazione dell'impianto nella nuova tipologia. In caso contrario l'autorizzazione decade automaticamente e l'eventuale riproposizione va formulata nei modi e nei termini previsti ai precedenti artt. 27 e 28, esclusa la documentazione già agli atti. Il documento di autorizzazione va custodito presso il luogo di esercizio, o presso la sede dell'intestatario dello stesso, ed esibito su richiesta del personale addetto ai controlli.

### **Articolo 32 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esposizione di pubblicità permanente ha validità per tre anni ed è rinnovabile.

2. La domanda di rinnovo va presentata entro il giorno anteriore alla scadenza riportata sull'autorizzazione originaria, a pena di decadenza della medesima.
3. La domanda di rinnovo in bollo deve contenere la seguente specifica documentazione:
  - una rappresentazione planimetrica come indicato al punto B) terza interlinea del precedente art. 28 comma 1, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora non siano intervenute variazioni dello stato dei luoghi;
  - n. 2 foto attuali e datate dell'impianto pubblicitario con i coni ottici di ripresa nelle due direzioni di marcia.
4. Per le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e per le targhe professionali l'autorizzazione è sostituita dalla SCIA, che è a tempo indeterminato.
5. Nel caso di trasferimento di sede, l'interessato non ha più titolo per mantenere in opera i mezzi pubblicitari autorizzati presso il precedente luogo di esercizio, per cui il documento autorizzativo s'intende automaticamente decaduto.
6. La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari, presentata a qualsiasi titolo, comporta l'automatica decadenza della relativa autorizzazione comunale e/o della SCIA. L'eventuale ricollocamento dei medesimi deve essere richiesto con una nuova istanza, con assoluta l'imposta di bollo, o con una SCIA, in conformità al presente Regolamento.

La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari permanenti deve essere presentata in ogni caso entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Le dichiarazioni di cessazione presentate dopo il 30 aprile comportano l'applicazione del canone sino al 31 dicembre, salvo i casi di rinuncia con contestuale subentro da parte di altro cessionario o di cessazione totale dell'azienda supportata da idonea documentazione e da visura camerale.

7. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata dal subentrante tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal predetto trasferimento, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento. Il provvedimento di voltura è rilasciato a condizione dalla regolarità dei versamenti dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria interessata dalla cessione e senza rimborso alcuno per il subentrato. In difetto di comunicazione del subentrante nei modi e termini summenzionati, l'esposizione è considerata abusiva.

### **Articolo 33 - Targhetta di identificazione**

1. Su ogni mezzo pubblicitario, ad eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:

- l'intestazione "Comune di Verona";
- il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- il numero dell'atto (numero di repertorio e anno di rilascio);
- nome della via e numero civico (per gli impianti stradali, ove individuabile, il progressivo chilometrico);
- la data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

### **Articolo 34 - Esposizione di pubblicità nelle aree soggette a vincoli di tutela ambientale**

1. L'installazione permanente di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, nell'ambito ed in prossimità di beni paesaggistici, è consentita previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale ai sensi del Dlgs 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione pubblicata dalla Direzione comunale competente sul sito web istituzionale.
3. Non sono soggette all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale:
  - a) l'esposizione di insegne di esercizio e mezzi pubblicitari collocati all'interno delle vetrine e dei sopraluce, ad eccezione delle insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
  - b) l'esposizione di pubblicità in forma temporanea, non superiore a 120 giorni continuativi nell'arco dell'anno solare;
  - c) l'esposizione di cartelli, in assenza di opere edili in corso, riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, in assenza di opere edili in corso, di superficie massima di 6 metri quadrati (fino ad una superficie pari ad  $\frac{1}{4}$  di metro quadrato vi è l'esenzione dal presentare la SCIA, ex art. 29 comma 1 lett. c) del presente Regolamento);
  - d) l'esposizione di cartelli che reclamizzano prodotti o ditte collegate all'attività di cantiere, qualora sia già stata ottenuta l'autorizzazione della Soprintendenza (perché edificio sottoposto a vincolo monumentale). In assenza della predetta autorizzazione non sono soggette all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale anche le esposizioni di durata non superiore a 90 giorni continuativi nell'arco dell'anno solare (sia di cartelli o prodotti a ditte collegate all'attività di cantiere, sia di mera pubblicità).

### **Articolo 35 - Esposizione di mezzi pubblicitari su edifici soggetti a vincolo specifico**

1. L'installazione permanente di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali è consentita previo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di presentazione di SCIA il termine di 60 gg. è sospeso fino all'acquisizione da parte dell'interessato dell'autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, qualora la stessa non sia stata preventivamente acquisita ed allegata alla Scia, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 16 del DPR n. 31/2017.
2. L'istanza va presentata alla locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio o, in alternativa, agli uffici comunali competenti unitamente alla richiesta di autorizzazione pubblicitaria. In tal caso, deve contenere anche una planimetria catastale con l'individuazione dell'edificio interessato ed una relazione tecnica descrittiva.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per l'esposizione di adesivi, iscrizioni, cartelli e altre strutture non luminose poste all'interno delle vetrine, porte e finestre, che sono comunque soggette alla presentazione della SCIA, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal presente Regolamento.

### **Articolo 36 - Esposizione di insegne ed altre forme pubblicitarie - Regole generali**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie poste in aderenza alle pareti di edifici o nei fornicelli delle vetrine, ovvero collocati a bandiera, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportati e proporzionati ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale, fatte salve le norme speciali previste dal Regolamento dei Fronti Commerciali e degli Affacci sulle aree pubbliche nell'ambito dell'ATO 1.
2. Quando nello stesso edificio sono presenti o previste più attività, la tipologia dell'insegna di esercizio deve essere proposta in modo uniforme nel rispetto degli elementi che caratterizzano l'intera facciata. La collocazione di insegne nell'area comune pertinenziale a più attività deve preferibilmente essere prevista in modo unitario su un'unica struttura.
3. Il colore, il materiale e la forma delle insegne di esercizio, deve costituire motivo di armonizzazione con il contesto urbano circostante e con i prospetti che le ospitano.
4. Le insegne storiche esistenti, relative ai negozi di cui all'art. 45 dell'allegato A all'art. 33 della variante n. 33 del P.R.G. vigente (Disciplina dei Fronti Commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali) aggiornato con D.C.C. n. 5 del 18 febbraio 2016, formano oggetto di conservazione sotto il profilo formale e pertanto sono da ritenersi vincolate al mantenimento dello stato attuale. Si consente il ripristino di insegne storiche, qualora ne venga dimostrata la veridicità, mediante opportuna documentazione.

5. Nelle zone consentite dal presente Regolamento, il collocamento di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari di notevole ingombro, che possono costituire una modifica dei prospetti e dei volumi degli edifici è soggetto alle procedure stabilite dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per l'eventuale acquisizione del titolo edilizio.

La medesima procedura è estesa anche alle insegne di esercizio ed ai mezzi pubblicitari di notevole ingombro, sostenuti da strutture infisse a terra.

6. Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade e piazze pubbliche, ovvero situati in corti, corticelle, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro, posizionata a parete oppure sostenuta da apposita struttura, nel sito più prossimo all'esercizio.
7. Sulle pareti di particolari edifici, la Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare l'esecuzione di pitture murali artistiche di grande formato, anche con contenuto commerciale.
8. Fuori e dentro i centri abitati le insegne di esercizio, i cartelli e i mezzi pubblicitari luminosi sono soggetti alle disposizioni contenute nella L. Regionale Veneto n. 17 del 07 agosto 2009. Lungo o in vista delle strade è assolutamente vietata l'installazione di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari luminosi a luce intermittente, con cambi di colore o comunque con immagini in movimento.
9. In caso di modifica dell'assetto viabilistico, sono revocabili le autorizzazioni pubblicitarie già rilasciate, fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere lo spostamento dell'impianto in altro sito.
10. È vietata l'installazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari volti a pubblicizzare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o lo svolgimento di intrattenimenti o simili, esercitata all'interno di Circoli o altri enti privati o pubblici.
11. I cartelli "Vendesi/Affittasi" devono essere collocati sull'immobile in locazione o compravendita secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri architettonici.

### **Articolo 37 - Esposizione in via permanente di insegne di esercizio e di altre forme pubblicitarie su edifici vincolati, su edifici ubicati in aree vincolate e nei Nuclei di Antica Origine e su edifici di particolare pregio storico/artistico**

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli edifici vincolati, agli edifici ubicati in aree vincolate e nei Nuclei di Antica Origine e agli edifici di particolare pregio storico/architettonico, esclusi quelli ricadenti nell'ATO 1, per i quali si applica la normativa prevista dal Regolamento dei Fronti Commerciali e degli Affacci sulle aree pubbliche.
- 1-bis. Le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie vanno di regola inserite negli spazi appositamente progettati e concessi, nei sopraluce (purché non siano

obbligatoriamente apribili a fini igienico-sanitari), nelle aperture delle vetrine e porte, presenti al solo piano terreno.

2. Sui prospetti degli edifici, limitatamente al piano terreno, è ammessa la sola installazione di insegne di esercizio, intese come messaggio recante la denominazione della ditta, la ragione sociale, ovvero l'indicazione generica delle merci vendute o dei servizi offerti. Nel medesimo mezzo è possibile associare il logo della ditta e/o i marchi dei prodotti in vendita o dei servizi offerti.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, va tenuto conto della seguente classificazione (escluso ATO 1):
  - Classe I: vi appartengono gli edifici vincolati dalla Legge n. 1089/1939 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - Classe II: vi appartengono gli edifici ubicati in aree vincolate dalla Legge n. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge n. 431/1985, secondo la classificazione vigente fino al 30 giugno 1997;
  - Classe III: vi appartengono gli edifici ubicati nei Nuclei di Antica Origine, così come delimitati dal P.R.G.;
  - Classe IV: vi appartengono gli edifici di particolare pregio storico/architettonico (a titolo esemplificativo: edifici di costruzione ottocentesca, edifici del periodo tra le due guerre, edifici e corti rurali, ecc.) non appartenenti alle precedenti Classi.
4. La realizzazione e l'installazione di insegne di esercizio sui prospetti di edifici vincolati e di quelli ubicati nelle aree vincolate devono essere risolte in maniera coerente, secondo un progetto attento alla situazione del contesto ambientale e gli interventi sono sempre assoggettati alle relative specifiche procedure disposte dalle leggi di tutela.
5. Il collocamento di insegne di esercizio e di altre forme pubblicitarie nelle aperture murarie degli edifici appartenenti alle Classi I e II (sopraluce, fori, fornic, ecc.) è ugualmente sottoposto alle procedure di cui al precedente comma.
6. Per gli edifici appartenenti alle Classi III e IV il proponente deve presentare una soluzione progettuale di elevata qualità formale in rapporto alla situazione edilizia e ambientale.
7. Vetrofanie, vetrografie – Sono ammissibili in tutte le Classi. Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate purché la composizione e le tecniche di esecuzione vengano accuratamente studiate e descritte nel progetto ed il materiale utilizzato garantisca adeguata durabilità nel tempo sia delle parti strutturali che di finitura superficiale. Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive precarie o disordinate.

Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido, a mola, ecc., le pitture monocromatiche o colorate) che possono connotare in modo qualificante e significativo l'ambiente devono essere sempre realizzate con progetto in coerenza con la tipologia dei serramenti preesistenti.

8. Iscrizioni dipinte a parete – Sui prospetti degli edifici appartenenti alla Classe I, ovunque ubicati, è consentita l'iscrizione dipinta a parete di insegne di esercizio, anche accompagnate da marchi o simboli, purché presenti soluzioni di elevata qualità formale riferite di massima a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti.

Sui prospetti degli edifici appartenenti alle Classi II, III e IV è compatibile la realizzazione di insegne con la tecnica dell'affresco anche per frontespizi ciechi, purché tutta la parte di prospetto visibile venga risolta in maniera coerente secondo un progetto attento alla situazione del contesto ambientale.

9. Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi – Sono ammissibili in tutte le Classi, purché abbiano attinenza con l'attività svolta e rappresentino un'elevata qualità formale in relazione alla situazione edilizia e ambientale, relazionata attraverso un dettagliato progetto.
10. Plance, targhe, pannelli – Sugli edifici appartenenti alle Classi I, II, III e IV è ammissibile l'esposizione di plance, targhe e pannelli in metallo, dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra e vetro, nel rispetto della natura e del tipo del materiale di paramento esterno e collocati al solo piano terreno.

Essi possono essere collocati nelle vetrine o porte, con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti, nonché nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc., immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici. In questo caso la larghezza sarà definita dal loro filo esterno.

Sulle finestre, nel caso dimostrato di impossibilità di installazione di insegne di esercizio negli spazi indicati nei precedenti commi, sono inseribili, senza sporgenza alcuna, insegne di diversa tipologia che si armonizzino con il contesto e di dimensione non superiore ad un terzo della forometria: nella Classe I, solo al piano terreno e non luminose; nella Classe II, in tutti i piani ad uso commerciale e non luminose; nelle Classi III e IV, in tutti i piani ad uso commerciale anche di tipo luminoso.

Sono ammissibili sistemi di illuminazione esterna attentamente studiati per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento.

11. Filamenti neon – Le insegne di esercizio realizzate con filo neon singolo sono consentite solamente sulle pareti e nelle aperture degli edifici appartenenti alle Classi II, III e IV, nel rispetto dei caratteri formali architettonici presenti sui prospetti.
12. Lettere singole – Sugli edifici appartenenti a tutte le quattro Classi sono ammissibili insegne di esercizio realizzate a lettere singole nei seguenti materiali: ottone, bronzo, rame, alluminio, legno, ceramica, vetro o similari e altri materiali pregiati tradizionali, purché vengano progettate in modo coerente alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari formali architettonici dell'edificio.

Esse possono essere inserite sui prospetti degli edifici, nelle aperture, ad eccezione delle finestre, nel rispetto delle partiture dei serramenti, nonché nei pieni murari, purché sia individuato uno spazio adatto, senza mai interessare in

maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi, quali cornici, bugnati, ecc.

Sono ammissibili lettere singole scatolate illuminate per luce riflessa o schermata, realizzate con i materiali di pregio sopra riportati. La sporgenza massima dal filo di facciata, supporti e sostegni compresi, non deve essere superiore a 15 centimetri.

Gli elementi di elettrificazione devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato e non casuale.

Per le attività di interesse pubblico (biblioteche, musei, teatri, ecc.) possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.

13. Cassonetti con struttura scatolare traforata – Sui sopraluce delle vetrine e sui prospetti degli edifici appartenenti a tutte le quattro classi sono ammissibili cassonetti con struttura scatolare traforata, realizzati con materiali di pregio quali ottone, bronzo, rame, alluminio, ceramica, vetro o similari, legno e altri materiali pregiati tradizionali.

La sporgenza massima dal filo di facciata, supporti e sostegni compresi, non deve essere superiore a 25 centimetri.

Gli elementi di elettrificazione devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato e non casuale.

14. Insegne di esercizio a bandiera – Sugli edifici appartenenti a tutte le quattro classi sono ammesse insegne di esercizio a bandiera. Tale tipologia di insegna deve essere preferibilmente opaca non luminosa od illuminata da dispositivi esterni ad essa. Sono considerate ammissibili soluzioni con struttura scatolare traforata. È consentito l'utilizzo di materiale in plastica a condizione che garantisca adeguata durabilità nel tempo.

Per le predette insegne di esercizio la superficie massima non deve eccedere i 3 metri quadrati per facciata. Nelle aree vincolate è, comunque, vietata l'installazione di insegna di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sui tetti degli edifici.

In deroga alla disposizione di cui al primo capoverso, è consentita l'installazione di una sola insegna a bandiera per le Farmacie, per le rivendite dei generi di Monopolio e per l'individuazione di alberghi, cinema, teatri e garage pubblici. Nei centri abitati è derogabile il rispetto delle distanze minime dalla carreggiata in applicazione dell'art. 23, comma 6, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.

Le insegne a bandiera delle farmacie e dei generi di monopolio vanno in deroga a tutte le distanze, sia dalla carreggiata che dagli altri cartelli, che dai segnali stradali.

Sempre in deroga alla disposizione di cui al primo capoverso, in tutte le classi è consentito il collocamento di tabelle che richiamano l'antica tradizione e foggia (Tavola 2), per le quali è derogabile il rispetto della distanza dalla carreggiata prevista dall'art. 45 del presente Regolamento.

15. Il mantenimento di insegne preesistenti viene valutato, tenuto conto della situazione relativa al contesto ambientale, previo parere favorevole da parte dei

Settori od Enti Competenti (Arredo Urbano, Traffico, SUAP, Soprintendenza, ecc.).

### **Articolo 38 - Esposizione in via permanente di insegne di esercizio e di mezzi pubblicitari su edifici ubicati nelle restanti aree**

1. L'esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari relativi all'attività svolta nell'esercizio vanno di regola inseriti negli spazi appositamente progettati e concessi e di norma, al solo piano terreno, nei sopraluce (purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienico-sanitari) e nelle aperture murarie.

Nel caso di attività presenti ai piani superiori, potranno essere valutate soluzioni che prevedano il collocamento nelle aperture murarie, secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.

2. Sui sopraluce delle vetrine è possibile collocare insegne di esercizio e/o altri mezzi pubblicitari, realizzati mediante cassonetti luminosi o altre tipologie, secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.

Sui prospetti degli edifici a destinazione residenziale, o a parziale destinazione residenziale, è consentita, limitatamente al piano terreno, l'esposizione di insegne di esercizio intese come messaggio recante la denominazione della ditta, la ragione sociale, ovvero l'indicazione generica delle merci vendute e dei servizi offerti, cui è possibile associare, nel medesimo mezzo, il logo della ditta e i marchi dei prodotti in vendita o dei servizi offerti, a condizione che esse non sormontino cornici, fasce o altri paramenti murari di pregio.

Esse possono essere realizzate:

- se di tipo non luminoso, mediante iscrizioni dipinte a parete, ovvero con plance, targhe e pannelli, nonché con lettere singole applicate a muro o su pannello;
- se di tipo luminoso, a frontale traforato, a lettere singole scatolate, sia con luce diretta che riflessa, a filo di neon e led.

Le insegne di esercizio di tipo non luminoso possono essere illuminate da fonti esterne.

Il mantenimento di insegne preesistenti viene valutato tenuto conto della situazione relativa al contesto ambientale, previo parere favorevole dei Settori competenti (Arredo Urbano, Traffico, ecc.).

3. Sui prospetti degli edifici a destinazione non residenziale, adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali, è consentita l'esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi di pubblicità e propaganda, di qualsiasi tipo e foggia, riferiti all'attività svolta nei medesimi edifici, purché il posizionamento segua criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.
4. All'interno del comprensorio Z.A.I. delimitato dal decreto legislativo n. 579/1948 e successive modificazioni ed integrazioni (Z.A.I. Storica), della zona denominata Bassona-Binelunghe, del Quadrante Europa e delle previste zone artigianali, industriali ed assimilate, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari

possono essere collocati anche sui tetti degli edifici cui si riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5, con esclusione di quelli appartenenti alle aree vincolate.

5. Sulle pareti degli edifici, limitatamente al piano terra, con esclusione di stipiti, poggioni e parapetti sono ammesse insegne di esercizio a bandiera nel rispetto delle norme del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento attuativo.
6. In presenza di recinzioni, cancellate, siepi, muri di cinta privati, il lato aggettante non deve sporgere oltre il limite costituito dai citati manufatti.

È derogabile il rispetto delle distanze minime ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e del presente Regolamento, per la croce delle Farmacie, delle Parafarmacie, per le insegne dei generi di Monopolio e per l'individuazione di alberghi, cinema, teatri e garage aperti al pubblico.

Nelle pertinenze di esercizio, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati su strutture di sostegno e posti in modo ortogonale alla strada, devono avere una superficie massima di 6 metri quadrati per facciata e 6 metri quadrati per i totem.

Quelli installati nelle zone artigianali e industriali possono raggiungere la superficie di 12 metri quadrati per facciata, ad eccezione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari posti sui tetti degli edifici cui si riferiscono.

Sono soggetti ai suddetti limite espositivi anche le insegne ed i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto pieno" (tipo Totem) o con dimensioni volumetriche, in genere a sviluppo verticale, anche se in parte sprovviste di pubblicità.

Altre eventuali forme di esposizione e dimensioni saranno valutate singolarmente.

### **Articolo 39 - Vetrine di esercizio**

1. Agli effetti dell'applicazione del Canone, per vetrina di esercizio s'intende quella porzione interna di locale, protetta sul fronte strada da vetrate, nella quale vengono generalmente esposte le merci in vendita. Conseguentemente, le forme pubblicitarie poste all'esterno delle vetrate, porte e finestre, ad eccezione delle vetrofanie, sono superfici per la diffusione di messaggi pubblicitari e come tali da assoggettare a Canone.
2. Il soggetto obbligato di cui all'art. 70 del presente Regolamento deve corrispondere il Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario in base alla tipologia ed alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti in ogni vetrina o porta, differenziandoli tra luminosi e non luminosi, risultanti dalla dichiarazione prevista dall'art. 30 del presente Regolamento.

### **Articolo 40 - Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso**

1. L'esposizione di mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio permanenti, collocate direttamente sui vetri o all'interno delle

vetrine deve intendersi riferita alla sola superficie dello spazio a vetri e non alla dimensione dell'intero foro o cornice.

Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati e composti in modo e con tecniche di esecuzione accuratamente studiate.

2. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, in genere riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, devono essere collocati totalmente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, con esclusione quindi delle vetrine, porte d'ingresso e finestre, ad eccezione degli avvisi sindacali delle categorie commerciali.

In deroga a tale disposizione, la pubblicizzazione di manifestazioni ed eventi ritenuti di rilevante interesse pubblico, sia sotto il profilo culturale che sociale, e di quelli promossi o patrocinati dal Comune di Verona, è consentita l'esposizione anche nelle vetrine e porte d'ingresso.

L'esposizione di locandine dovrà avvenire previa presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 30 del presente Regolamento accompagnata dal pagamento del Canone dovuto e della relativa timbratura.

3. È soggetta alla presentazione di SCIA anche la diffusione di messaggi, di qualunque natura, effettuata mediante visori o monitor collocati all'interno delle vetrine.

È altresì soggetto alla presentazione SCIA il supporto utilizzato dalle agenzie immobiliari, viaggi e similari, contenente i messaggi relativi alla loro attività.

#### **Articolo 41 - Vetrinette e bacheche**

1. L'esposizione di piccole vetrinette/bacheche "Menù" da collocare sulle facciate esterne di ristoranti e trattorie, con divieto di occupare le componenti lapidee dei prospetti, quali stipiti, spalle, cornici, ecc., è soggetta alla normativa edilizia qualora applicabile.

Nei Nuclei di Antica Origine le bacheche devono essere costruite in legno naturale o laccato o ferro verniciato.

Nel restante territorio è consentito anche l'impiego di alluminio non anodizzato. Le misure consentite sono: larghezza massima cm 50, profondità massima cm. 20, per l'altezza è possibile raggiungere l'allineamento superiore del foro della vetrina e/o della linea superiore delle cornici decorative.

2. È altresì consentito, con le stesse distinzioni territoriali e dimensioni indicate al precedente comma 1, previa autorizzazione edilizia, se prevista, il collocamento di vetrinette porta locandine cinematografiche e teatrali, da installare sui prospetti degli edifici dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono.
3. In ogni caso è fatto salvo quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del presente Regolamento.

4. È consentito il collocamento sui prospetti di nuove vetrinette e bacheche, qualora autorizzate dall'Edilizia Privata, destinate a contenere informazioni o messaggi pubblicitari commerciali, purché vi sia disponibilità della superficie prevista nell'art. 23 del presente Regolamento.

Per le vetrinette preesistenti da almeno cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del presente capoverso, ed inserite nei prospetti di edifici, è possibile conseguire l'autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari da parte dei soggetti interessati anche in deroga alla disponibilità della superficie di cui all'art. 23 del presente Regolamento. Tali autorizzazioni saranno in ogni caso valutate singolarmente dagli uffici preposti.

5. All'interno dell'area pubblica concessa a plateatico è consentita la collocazione di supporto mobile porta-listino.

#### **Articolo 42 - Iscrizioni pubblicitarie su tende e cappottine parasole**

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari su tende e cappottine parasole è soggetta alla presentazione della SCIA, con le modalità previste dal precedente art. 28, citando gli estremi del titolo edilizio relativo all'installazione del manufatto, se previsto.

#### **Articolo 43 - Targhe professionali**

1. Le targhe professionali sono consentite nelle dimensioni massime per singola targa di cm 30 di base e di cm 12 in altezza. Eventuali multipli sono consentiti per un massimo di cm 24 in altezza. Nel caso siano più di una dovranno risultare in un unico porta targhe (Tavola 1).

Nell'ambito dell'ATO 1 si applica la normativa prevista dal Regolamento dei Fronti Commerciali e degli Affacci sulle aree pubbliche.

Nei Nuclei di Antica Origine è obbligatorio l'impiego di materiale pregiato. Per particolari situazioni, può essere consentita l'esposizione sulle recinzioni.

2. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.
3. L'esposizione di targhe professionali sulle facciate di edifici vincolati in conformità al D.Lgs. n. 42/2004 è soggetta alle procedure stabilite dal precedente art. 28 previa acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, da parte del soggetto richiedente.
4. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.

#### **Articolo 44 - Farmacie**

1. In deroga alle norme del presente Regolamento, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa.
2. È altresì derogabile il rispetto delle distanze minime, come previsto al precedente art. 38, comma 5.
3. L'insegna deve essere a forma di croce, di colore verde. È consentita la presenza di informazioni quali la data, l'orario, la temperatura e lo stato di apertura o chiusura. Non è consentita la presenza di messaggi pubblicitari.

#### **Articolo 45 - Pubblicità nelle edicole**

1. Sui chioschi, la pubblicità di quotidiani periodici od altro è ammessa esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione in sopraelevazione agli stessi.
2. Fuori dal Centro Storico i mezzi di pubblicità o propaganda sono consentiti anche in sopraelevazione dei chioschi.
3. L'esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda è consentita esclusivamente nelle aree di proprietà e all'interno di quelle concesse in plateatico.

#### **Articolo 46 - Distributori di carburanti**

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna di esercizio o marchio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo su suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione.

La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri messaggi (ad esempio: Self-Service, Diesel, Benzina verde) devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine.

Per tali mezzi pubblicitari non si applica la disposizione di cui all'art. 38, comma 5, del presente Regolamento, in riferimento ai limiti di superficie.

2. Fuori dai centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento attuativo.
3. I mezzi pubblicitari a carattere permanente, di contenuto diverso da quello previsto al comma 1, devono essere posizionati ad almeno tre metri dal confine di proprietà o concesso e sono soggetti alle prescrizioni del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento attuativo, nonché del presente Regolamento.
4. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni riportanti le indicazioni «Aperto – Chiuso» vanno di regola esposti all'interno dell'area di distribuzione

carburanti, privata o data in concessione. Possono essere collocati anche su suolo pubblico, senza che vi sia intralcio alla normale circolazione sia pedonale che veicolare, solo nel caso in cui l'esposizione sul suolo del distributore non ne consenta la perfetta visualizzazione da parte dell'utente. Il cartello sul suolo pubblico deve essere, comunque, posizionato nelle immediate vicinanze del distributore.

5. Le esposizioni pubblicitarie temporanee devono trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezzari, pali della pubblica illuminazione, alberi, e nel rispetto delle disposizioni del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento attuativo.

Per poter esporre è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in via telematica dalle imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo reperibile sul portale "Impresainungiorno". L'impresa, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione della SCIA, può iniziare subito l'attività. L'Amministrazione ha tempo 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere gli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.

6. La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fissi e temporanei, non potrà superare l'8% della superficie dell'area della stazione di servizio.
7. Per gli impianti di distribuzione di carburanti siti in aree soggette a tutela ambientale non si applicano le norme stabilite nel precedente art. 37 e riguardanti le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari da autorizzare; restano ferme le procedure previste dal Dlgs n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 47 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica**

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio o la distribuzione di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitata in modalità itinerante, da punti fissi, da automezzi in movimento e da aeromobili.
2. È consentito il collocamento di volantini di tipo commerciale, sui veicoli in sosta, purché di modeste dimensioni e, comunque, non superiori a quelle di un foglio formato A4 e purché riportino il seguente messaggio: "Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra. Usate gli appositi contenitori. Grazie".

È consentita la sola distribuzione a mano di volantini di tipo commerciale nell'ambito e durante lo svolgimento di mercatini rionali ubicati fuori dal Centro Storico, riportanti comunque il messaggio di cui al presente comma.

In entrambi i casi è necessario presentare la dichiarazione fiscale di cui al precedente art. 30.

3. È fatta eccezione per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale e per la distribuzione a mano dei volantini, nonché per il collocamento dei medesimi sugli automezzi in sosta, effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali o comunque senza finalità di lucro, riportanti comunque il messaggio di cui al comma 2. Per tali fattispecie non è necessario presentare la dichiarazione fiscale di cui al precedente art. 30.
4. È consentita, previa presentazione della dichiarazione fiscale di cui al precedente art. 30, la pubblicità effettuata mediante persone, sino ad un massimo di dieci, circolanti con cartelli o similari senza la presenza di video o filmati pubblicitari.

#### **Articolo 48 - Pubblicità fonica**

1. È consentita la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché per quelli promossi o patrocinati dal Comune, da effettuare esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. In tutti i luoghi pubblici del territorio comunale è vietata la pubblicità fonica di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.
3. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni in materia di propaganda elettorale.

#### **Articolo 49 - Pubblicità nei cantieri pubblici e privati**

1. All'interno dei centri abitati i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e la locazione, sia per edifici in costruzione che in restauro, devono avere una superficie per facciata non superiore a 12 metri quadrati. Nel centro storico la superficie massima consentita è di 6 mq per facciata. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile. La durata dell'esposizione pubblicitaria non potrà superare il termine temporale previsto dall'art. 15 commi 2 e 2-bis del DPR 380/2001. Nelle zone soggette a tutela ambientale si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 34.
2. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature è consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari.

Nell'ambito della Città Antica la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto integralmente, a totale copertura dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, previo parere favorevole da parte della Giunta Comunale. Le predette rappresentazioni saranno da realizzarsi con materiali idonei, tela o similari. L'esposizione di cartelli pubblicitari su edifici sottoposti a vincolo monumentale è consentita previo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del Dlgs. n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli edifici privati, la domanda di autorizzazione deve espressamente indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio che autorizza i lavori, la data di inizio degli stessi e l'eventuale concessione di occupazione del suolo pubblico.

La durata dell'esposizione pubblicitaria è pari, in via ordinaria, a dodici mesi.

A richiesta può essere concessa una proroga la cui durata non potrà superare il termine temporale previsto dall'art. 15 commi 2 e 2-bis del DPR 380/2001 con decorrenza dalla data di comunicazione di inizio lavori.

In tal caso le condizioni previste dal presente Regolamento in merito alla regolarità contributiva dovranno essere assolte sia dal richiedente la proroga che dal titolare dell'abilitazione edilizia.

Per le fattispecie previste al primo e secondo capoverso del presente comma, il bozzetto a colori del progetto sarà sottoposto al parere vincolante del Servizio Giardini Arredo Urbano del Comune, che si esprimerà in merito all'inserimento nel contesto ambientale, sulla durata dell'esposizione, sulla dimensione della pubblicità ed in merito al materiale proposto.

Eventuali nuovi o diversi messaggi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione.

Il collocamento del messaggio pubblicitario è sottoposto alle valutazioni della Direzione Mobilità e Traffico, che esprimerà il proprio parere di competenza in riferimento alle norme del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Sulle pareti delle armature prospicienti il suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati, recinti per qualunque uso costruiti, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di affiggere manifesti. A tale scopo tutte le licenze e concessioni rilasciate dal Comune per la costruzione di manufatti, staccionate ed armature, si intendono comprensive della riserva dell'uso gratuito della superficie esterna e della parte soprastante, da destinare sia alle pubbliche affissioni che all'esposizione di pubblicità provvisoria.
4. Le esposizioni pubblicitarie effettuate sui cantieri pubblici, ad esclusione delle ditte collegate alle attività di cantiere, sono regolate da apposite convenzioni stipulate dai Settori Comunali competenti, previo rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente Regolamento con il pagamento del Canone dovuto entro i termini previsti.

## **Articolo 50 - Striscioni trasversali**

1. L'esposizione di striscioni trasversali è consentita per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, iniziative commerciali.

Essi devono essere ancorati esclusivamente alle apposite strutture predisposte dal Comune.

2. Il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza sia nei confronti degli installatori che della circolazione stradale.

### **Articolo 51 - Frecce, preinsegne e cartelli di avviamento**

1. È vietata l'installazione di frecce o altri segnali di avviamento alle attività commerciali e professionali, al fine di non creare situazioni di affollamento visivo che potrebbero generare un impatto negativo in rapporto sia al decoro ambientale che alla circolazione automobilistica.

È autorizzabile il collocamento di preinsegne, previa approvazione da parte della Giunta Comunale di specifici criteri per l'installazione delle medesime (posizionamento, colori, quantità per impresa, ecc.).

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 6, per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci sulle strade e piazze pubbliche.

Nel centro storico, così come definito all'art.6 comma 1 lett. b) del presente Regolamento, è possibile autorizzare l'installazione di preinsegne per gli esercizi che si trovino nella condizione sopracitata. La tipologia ammessa è quella approvata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. In ogni caso dovranno essere acquisiti i pareri della Direzione Mobilità e Traffico per quanto riguarda la conformità al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e dell'Arredo Urbano in merito alla quantità delle singole tabelle, nonché l'autorizzazione di compatibilità ambientale.

2. Per l'installazione della regolamentare segnaletica turistica e di territorio di cui all'art. 134 del DPR n. 495/1992, la specifica competenza resta riservata alla Direzione Mobilità Traffico del Comune. Prima dell'installazione è dovuta la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento e il contestuale pagamento del Canone dovuto.
3. Qualora l'avente diritto richieda la cessazione di iscrizione ai ruoli CUP di un segnale di indicazione alle attività industriali, artigianali e commerciali e il medesimo risulti l'ultimo segnale facente parte del relativo impianto di segnaletica, il richiedente dovrà rimuovere sia il segnale che il relativo impianto di sostegno, decadendo contestualmente il titolo autorizzativo rilasciato per la posa dell'impianto in questione.
4. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 134 del DPR 495/1992 devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo segnalato.

### **Articolo 52 - Segni orizzontali reclamistici e di direzione**

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi:

- a) limitatamente alle sole zone Artigianali e Industriali come definite dal P.R.G., all'interno delle aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
  - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di effettuazione delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
2. In tutto il territorio comunale l'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentita mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale, esclusivamente con vernice a base d'acqua, facilmente cancellabile, o con l'esposizione di volantini o cartelli di piccole dimensioni, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione ed alle 24 ore precedenti e successive.

### **Articolo 53 - Collocamento in via continuativa di cartelli, di impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari**

1. Il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è consentito nel territorio del Comune di Verona nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Piano Generale degli Impianti.
2. I cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda da collocare sui tetti degli edifici possono essere consentiti unicamente nel comprensorio Z.A.I. delimitato dal decreto legislativo n. 579/1948 e successive modificazioni e integrazioni, nelle previste zone Fieristiche e Annonarie, nell'area del Quadrante Europa e nelle altre zone definite produttive dallo strumento urbanistico.
3. I cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda posti a parete o installati sui tetti di edifici devono avere una dimensione proporzionata, rispettivamente, ai prospetti o ai volumi dei fabbricati.
4. Per la variazione dei messaggi sui cartelli ed altri mezzi di pubblicità o propaganda ubicati nei centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 63 comma 6, si applica la disposizione di cui all'art. 53, comma 8, del DPR n. 495/1992, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal citato Regolamento attuativo del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285. La richiesta di variazione del messaggio va presentata allegandone il bozzetto, utilizzando il modulo informatico pubblicato dall'Amministrazione Comunale sul proprio sito istituzionale. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata. Sono vietate le grafiche dei messaggi pubblicitari, in entrambi i sensi di marcia, che riportino elementi quali piantine, inversioni ad U, semafori, frecce di rilevanti dimensioni o altri elementi grafici simili, incompatibili con il reale stato dei luoghi, fuorvianti e potenziali fonti di distrazione visiva per gli utenti della strada con conseguente pericolo per il traffico veicolare. Nella grafica dei messaggi pubblicitari è consentito l'inserimento di frecce di contenute dimensioni per una superficie massima pari al 10% della superficie del pannello pubblicitario e comunque compatibili, anche per il colore, con il reale stato dei luoghi e con la segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

4-bis È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche, così come previsto dall'art. 23 comma 4-bis del Codice della Strada, Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285.

5. Ad ogni impianto corrisponde un solo cartello pubblicitario, mono o bifacciale; la superficie autorizzata non è frazionabile per richiedere altre posizioni. L'installazione di un cartello pubblicitario bifacciale autorizzato monofacciale non rientra nei casi di difformità previsti dal successivo art. 68 comma 4 e la facciata non autorizzata risulta a tutti gli effetti abusiva in quanto priva del titolo legittimante.

6. Lo spostamento di un cartello pubblicitario riguarda l'intera superficie autorizzata. L'eventuale richiesta in diminuzione di superficie, anche fatta in contemporanea con lo spostamento, non dà diritto ad alcun credito di superficie, che si intende automaticamente rinunciata. La richiesta di ampliamento, riconducibile all'istanza di nuova superficie espositiva, anche in contemporanea con lo spostamento, è possibile solo se vi è disponibilità di superficie di cui all'art. 23 e non può derivare dalla diminuzione di superficie di altri cartelli del soggetto richiedente.

7. I cartelli paralleli al senso di marcia dei veicoli, collocati in batteria in un numero non superiore a tre, con una lunghezza complessiva massima di 14 metri lineari di ingombro totale, devono essere allineati tra di loro ed avere lo stesso formato e orientamento. Possono avere ciascuno le seguenti dimensioni:

- cm. 200 (base) x cm. 150 (altezza) e viceversa;
- cm. 200 (base) x cm. 200 (altezza);
- cm. 250 (base) x cm. 200 (altezza) e viceversa;
- cm. 300 (base) x cm. 200 (altezza) e viceversa;
- cm. 300 (base) x cm. 150 (altezza);
- cm. 400 (base) x cm. 300 (altezza);
- cm. 400 (base) x cm. 250 (altezza);
- cm. 400 (base) x cm. 150 (altezza);

con una distanza minima di metri 1,00 tra di loro e di almeno metri 1,50 dalla superficie del tronco all'elemento di fondazione più prossimo alla pianta. La distanza minima tra due batterie di cartelli paralleli deve essere di metri 20,00.

8. All'interno del centro abitato i cartelli pubblicitari, posti in allineamento a costruzioni fisse, muri, tronchi di alberi e pali luce, vanno in deroga alla distanza dal limite della carreggiata stabilita dall'art. 58 comma 5 del presente Regolamento. È vietata l'installazione di impianti pubblicitari in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno mt. 1,20. Qualora sia autorizzata la posa di impianto pubblicitario in prossimità delle piste ciclabili, il palo di

sostegno del cartello deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 30 cm. dalla riga bianca di delimitazione della pista ciclabile.

9. La distanza di un cartello parallelo deve essere di almeno mt. 12,50 da altri cartelli ortogonali e mt. 20 dagli impianti di affissione di proprietà comunale. Un nuovo cartello pubblicitario da posizionarsi parallelo alla carreggiata stradale, qualora debba collocarsi in prossimità di altro cartello pubblicitario esistente e posto perpendicolare alla carreggiata, ferma la suddetta distanza minima, deve essere allineato al lato interno del cartello esistente.
10. La richiesta di autorizzazione di installazione di nuovi cartelli pubblicitari in aree private, anche in parte, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti l'assenso del proprietario del terreno. In caso di reclamo da parte del proprietario il cartello deve essere rimosso senza indugio.
11. È vietata la collocazione di impianti pubblicitari privi di messaggio o non riportanti la scritta "spazio disponibile" apposta sul pannello espositivo richiesto e autorizzato.
12. Gli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile collocati nei centri abitati devono avere un periodo di variabilità non inferiore a dieci secondi.

La pubblicità effettuata con veicoli omologati per uso pubblicitario, la cui sosta superi 48 ore, in quanto assimilati a impianti di pubblicità ai sensi dell'art. 47, comma 8 del DPR n.495/1992, è consentita previa autorizzazione. In caso di sosta senza la predetta autorizzazione dovrà essere oscurato il messaggio pubblicitario in vista; diversamente scatterà la sanzione prevista dal Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 per la pubblicità abusiva su area pubblica.

#### **Articolo 54 - Impianti all'interno di rotatorie. Aiuola spartitraffico di Corso Porta Nuova**

1. All'interno del centro abitato è consentita l'installazione di cartelli sulle rotonde stradali, a fronte della manutenzione del verde, previo parere della competente Direzione Mobilità e Traffico e/o l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, se prevista, alle seguenti condizioni:
  - il cartello deve riportare esclusivamente il nome della ditta che effettua la manutenzione, con esclusione di qualsiasi forma pubblicitaria;
  - la superficie espositiva non deve superare cm 70 di base e cm 50 di altezza. L'altezza massima del cartello, comprensiva dell'eventuale sostegno, non può superare cm 100;
  - il cartello non deve essere luminoso;
  - il numero massimo di cartelli per rotonda è di 4.
2. Nell'aiuola spartitraffico di Corso Porta Nuova è consentito installare cartelli alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1, ad eccezione dell'altezza che non potrà superare cm 60, compreso l'eventuale sostegno.

3. Per l'individuazione dei soggetti interessati alla manutenzione delle aree indicate nei commi precedenti, l'Amministrazione procederà mediante gare ad evidenza pubblica.
4. L'Amministrazione potrà procedere altresì, tramite apposita Convenzione e secondo apposito Regolamento, ad assegnare ad un soggetto titolato la gestione di aree verdi con facoltà, in esenzione dal versamento del canone non trattandosi di pubblicità, di posizionare nell'area verde assegnata un cartello con dimensioni e caratteristiche di cui al precedente comma 1, recante il logo del Comune di Verona con la dicitura "Spazio verde realizzato e curato da: denominazione del soggetto curante l'area".
5. Fuori dai centri abitati non è consentita l'installazione di cartelli sulle rotonde stradali, rotatorie, parificate alle intersezioni a raso, come disposto dall'art. 51, comma 3, lettera b) del DPR 495/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### **Articolo 55 - Impianti pubblicitari di servizio**

1. La pubblicità sugli impianti di servizio è autorizzabile nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento attuativo.

Per particolari fattispecie tipologiche, per progetti di rilevante ampiezza e per l'utilizzo pubblicitario di strutture già in essere, può essere acquisito il preventivo parere della Giunta Comunale.

2. Le transenne parapetonali fisse devono essere costituite da una struttura tubolare metallica continua, senza angoli vivi o sporgenze di sorta, di colore brunito o testa di moro. La cornice di sostegno dello spazio pubblicitario deve essere del medesimo colore del tubolare.

Lo spazio pubblicitario abbinato alle transenne non può superare, per ogni elemento, la seguente superficie:

- mq 1 nel centro storico e nei Nuclei di Antica Origine;
- mq 2 nelle restanti aree.

3. L'installazione di nuovi impianti pubblicitari di servizio dovrà tenere conto della presenza di cartelli o altri mezzi pubblicitari già installati e regolarmente autorizzati ai fini del rispetto delle distanze previste dal Piano Generale degli Impianti, fatte salve ragioni imprescindibili di tutela dell'interesse pubblico.

#### **Articolo 56 - Pubblicità temporanea nel Centro Storico**

1. Lungo ed in vista delle strade e piazze della Città Antica è consentito il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari contenenti informazioni relative alle manifestazioni promosse od organizzate dal Comune di Verona e da enti o associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, ovvero per eventi che

rivestano carattere di pubblico interesse sotto il profilo culturale e sociale. L'informazione può essere accompagnata da un messaggio commerciale di modeste dimensioni.

1-bis. Nel rimanente territorio del Centro Storico, oltre alle fattispecie di cui al comma 1, può essere consentito il collocamento temporaneo di cartelli o manufatti pubblicitari di natura esclusivamente commerciale e/o pubblicitaria.

1-ter. Su determinazione degli uffici comunali competenti, la Giunta Comunale approva preventivamente le tipologie e le ubicazioni esercitando, ove ritenuto necessario, il potere di deroga previsto dall'art. 23, comma 6, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'esposizione di pubblicità temporanea può essere autorizzata per un periodo non superiore all'anno solare e non è più rinnovabile.

Successivamente la pubblicità diviene permanente e segue la normativa prevista per quest'ultima fattispecie.

Nei casi di cui al comma 1-bis la durata massima dell'esposizione non potrà superare il termine di 20 giorni, comprensivi di allestimento e disallestimento.

Nelle zone soggette a tutela ambientale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 34 del presente Regolamento.

### **Articolo 57 - Pubblicità temporanea lungo o in vista delle strade**

1. È vietata l'esposizione temporanea di plance, locandine e cartelli di qualsiasi materiale costituiti, anche se usati per l'affissione di manifesti, collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ed altri supporti destinati a scopi diversi. È altresì vietata la collocazione su piante e pali della pubblica illuminazione.

2. È altresì vietata l'installazione di striscioni, cartelli o altro, reclamizzanti in via provvisoria promozioni commerciali, quando vengono collocati su cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati.

3. Fuori dal Centro Storico e dai Nuclei di Antica Origine è consentita l'esposizione provvisoria di locandine o stendardi, anche riferiti ad iniziative commerciali, ancorati o sostenuti da idonee strutture autoportanti, senza alcuna manomissione di suolo pubblico. Alla scadenza dell'autorizzazione le strutture devono essere tassativamente rimosse.

4. Lo spazio pubblicitario non può superare di norma i 12 metri per facciata. Il periodo di esposizione decorre dal settimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale cui si riferisce, e termina il giorno successivo alla scadenza dell'evento. È fatto divieto di occupazione dei marciapiedi, salvo quanto previsto dall'art. 20 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.

5. L'esposizione di pubblicità temporanea può essere autorizzata per un periodo non superiore all'anno solare e non è rinnovabile. Successivamente la pubblicità diviene permanente e segue la normativa per quest'ultima fattispecie. Nelle zone soggette a tutela ambientale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 34 del presente Regolamento.

#### **Articolo 58 - Distanze entro i centri abitati**

1. Per le insegne di esercizio poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, la distanza del lato aggettante dal limite della carreggiata è stabilita in 1,5 metri, mentre per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari o di propaganda il limite è fissato in 2,00 metri.

Nei centri abitati è derogabile il rispetto delle suddette distanze, nei casi previsti dall'art. 51, comma 2, ultimo capoverso, del DPR n. 495/1992.

Non sono ricompresi nelle deroghe previste dall'art. 51, comma 2, ultimo capoverso, del DPR 495/1992 i cartelli pubblicitari posti ad una distanza dal palo luce di riferimento superiore a metri 5,00 e quelli che costituiscono ostacolo alla visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Le insegne di esercizio poste in modo parallelo alla marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati devono rispettare 1,50 metri di distanza dal limite della carreggiata.

2. Le insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati e poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli sono comunque autorizzabili purché sia rispettato il limite di 1,50 metri di distanza dal limite della carreggiata.
3. Le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti non sono soggette a limiti di distanza dal limite della carreggiata anche se in prossimità di intersezioni stradali.
4. Nelle zone consentite, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati, o comunque posti ad almeno due metri dal limite della carreggiata, devono essere installati nel rispetto anche delle distanze dalle intersezioni, così come previsto dall'art. 51, comma 6, del DPR n. 495/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le insegne di esercizio poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli non debbono rispettare le distanze dai cartelli pubblicitari e da altre insegne e viceversa.
6. Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento attuativo del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono stabilite le seguenti deroghe relative alle distanze previste dall'art. 51, comma 4 del citato Regolamento:
  - lettera a): 30 metri anziché 50 metri;
  - lettera b): 20 metri anziché 30 metri;
  - lettera c): 20 metri anziché 25 metri;

- lettera d): 75 metri anziché 100 metri.

7. Le distanze di cui al comma precedente si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia, avendo pertanto riguardo esclusivamente agli impianti collocati sul lato destro della strada.

### **Articolo 59 - Installazioni pubblicitarie fuori dai centri abitati**

Fuori dai centri abitati, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, sono soggetti alle limitazioni dimensionali e di distanza previste dal Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento attuativo.

### **Articolo 60 - Pubblicità permanente sui veicoli**

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nel Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e nel relativo Regolamento attuativo, alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 30 del presente Regolamento e contestuale pagamento del Canone dovuto.
2. Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari collocati su autoveicoli destinati al commercio ambulante non sono soggetti alle limitazioni del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento attuativo quando stazionano nelle aree mercatali e nelle "piazze morte", salvo che non creino situazioni di pericolo e, in particolare, di disturbo visivo.

### **Articolo 61 - Pubblicità provvisoria con automezzi ed altri veicoli**

1. È vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata in via temporanea mediante cartelli o altri manufatti collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato o destinati a trasporti delle aziende, siano essi in sosta che in movimento, ad eccezione di quelli impiegati ed omologati per uso pubblicitario, nonché di biciclette come definite all'art. 50 del Dlgs n. 285 del 30 aprile 1992 e purché la pubblicità non venga effettuata per conto terzi a titolo oneroso. L'autorizzazione per l'esposizione di messaggi pubblicitari su biciclette è concedibile a condizione che :
  - a) il messaggio sia limitato al cestino anteriore per una superficie massima di cmq. 3000 (0,30 mq.) ed ai parafanghi posteriori per una superficie massima di cmq. 800 (0,08 mq.) per ogni singolo parafango;
  - b) la circolazione avvenga esclusivamente entro il perimetro della zona a traffico limitato (ZTL) come delimitata con le OO.DD. nn. 1800/2012, 413/2015, 814/2015, 436/2016 e/o altre successive, nelle fasce orarie previste.

È comunque dovuta la presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento, corredata dal bozzetto del messaggio pubblicitario con relative dimensioni e contestuale pagamento del Canone.

2. È inoltre vietata l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi su automezzi in sosta o in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacoli o altro.

Da tale divieto sono esclusi i veicoli degli spettacoli circensi e dei Luna Park e i veicoli che diffondono messaggi relativi all'attività di gruppi, liste e partiti politici.

3. Tali divieti sono estesi anche ai veicoli trainati o spinti da forza non meccanica. È consentita in ogni caso la diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo propagandistico commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili o altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiore a due metri quadrati, in osservanza delle disposizioni contenute nel Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e nel relativo Regolamento attuativo.
4. La pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea non è soggetta ad autorizzazione.

### **Articolo 62 - Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati**

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.
2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti ad autorizzazione nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari di qualsiasi natura. Nel caso in cui fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla relativa disciplina.

### **Articolo 63 - Impianti tecnologicamente avanzati e pubblicità innovativa**

1. L'Amministrazione Comunale, anche per promuovere il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di particolari ambiti territoriali, e nell'intento di incentivare l'innovazione tecnologica, autorizzerà la trasformazione di impianti esistenti dotati di titolo abilitativo, nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale, dell'inquinamento luminoso e nei limiti del contingente di superficie di cui al precedente art. 23, in impianti pubblicitari innovativi e con tecnologia avanzata (display, ledwall e digitali). Il rilascio delle autorizzazioni sarà subordinato al parere favorevole della Direzione Mobilità e Traffico, della Direzione Strade Giardini Arredo Urbano e dell'A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto), fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 8 e dall'art. 53, comma 12 del presente regolamento.
2. Qualora a seguito di monitoraggio da parte dell'A.R.P.A.V., dovessero manifestarsi eventuali rischi per la circolazione stradale conseguenti alla realizzazione ed installazione dell'impianto in difformità all'autorizzazione, si procederà con invito all'adeguamento del medesimo e qualora, entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso, il titolare dell'autorizzazione non vi provveda si procederà con la revoca del provvedimento.

3. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono consentite per le dimensioni di tutti i cartelli pubblicitari regolarmente autorizzati ad eccezione degli impianti con formato di mt. 6 x mt. 3 e con un passo non superiore a 6,5 mm. con esclusione di formati diversi e passo superiore a quello indicato per ragioni di omogeneità, estetica e qualità. La distanza minima tra i suddetti impianti deve essere di metri 150,00 per ogni direzione di marcia in senso longitudinale lungo la via di percorrenza, fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di prevederne deroghe. È consentito l'ampliamento di un cartello ledwall a display digitale regolarmente autorizzato, se del caso, dopo il periodo sperimentale, con l'utilizzo della superficie di un altro cartello pubblicitario tipo ordinario o tipo rotor a messaggio variabile regolarmente autorizzato.
4. Sarà discrezione dell'Amministrazione Comunale stabilire i formati dei manufatti pubblicitari tecnologicamente avanzati che saranno oggetto di gara per le pubbliche affissioni e quelli utilizzati quali impianti pubblicitari di servizio e di pubblica utilità.
5. Al fine di verificare la piena rispondenza a quanto disposto nei commi precedenti, è stabilito un periodo sperimentale di sei mesi, decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione, per la prima istanza di trasformazione presentata da ciascun richiedente. Decorso tale periodo con esito positivo l'autorizzazione avrà scadenza triennale con riferimento alla data di rilascio e sarà consentita la presentazione di ulteriori istanze di trasformazione da parte del medesimo soggetto che abbiano ad oggetto impianti con le stesse caratteristiche tecniche e strutturali prescindendo dal periodo di sperimentazione.
6. Ciascun impianto di cui al presente articolo potrà avere un massimo di quindici messaggi o slot. Gli impianti collocati all'interno del centro abitato potranno variare i messaggi decorsi almeno quarantacinque giorni dall'esposizione dei precedenti soggetti pubblicizzati con l'obbligo di non utilizzare gli slot per campagne pubblicitarie inferiori a quarantacinque giorni.
7. Le imprese detentrici degli impianti di cui al presente articolo sono tenute a comunicare al competente Ufficio ciascuna variazione dei messaggi di ogni singolo slot dalle stesse esposti al fine di consentire le opportune verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale e gli eventuali conseguenti adempimenti in relazione alla congruenza o meno dei messaggi pubblicitari esposti con le autorizzazioni rilasciate e/o con le successive istanze di variazione slot presentate.

#### **Articolo 64 - Oneri relativi all'esposizione della pubblicità, manutenzione dei mezzi pubblicitari**

1. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere eseguiti.
2. Sono pure ad esclusivo e totale carico del richiedente tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti e delle aree

interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.

3. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, nel pieno rispetto dell'art. 54 del Regolamento attuativo al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.
5. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Regolamento attuativo al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese. Il titolare è tenuto altresì a provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente Regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione, fatta salva la presenza di contenziosi giudiziari pendenti.
7. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo sono causa di decadenza dall'autorizzazione, qualora il soggetto autorizzato non vi ottemperi nel termine assegnato dall'Amministrazione con diffida.

#### **Articolo 64-bis - Termine per l'installazione**

1. Il termine per l'installazione degli impianti/mezzi pubblicitari permanenti viene fissato nel provvedimento di autorizzazione in ragione della tipologia dell'impianto; in mancanza, nei quarantacinque giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione nel caso di pubblicità permanente e nei trenta giorni successivi nel caso di pubblicità temporanea.
2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
3. Qualora il Comune accerti la mancata installazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, si determina la decadenza automatica

dell'autorizzazione e di ciò viene data comunicazione al soggetto richiedente con le medesime modalità di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione.

### **Articolo 64-ter - Norme per l'esecuzione dei lavori**

1. Tutti i lavori necessari per l'installazione su suolo pubblico di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, a perfetta regola d'arte.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il titolare, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di autorizzazione:
  - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
  - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
  - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
  - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
  - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;
3. L'autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

### **Articolo 65 - Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari**

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto/mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse.

L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà fissato nel relativo atto amministrativo. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni e supporti con ripristino della sede stradale.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 23 commi 13-bis, 13-quater del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché la disciplina prevista dal presente Regolamento per la pubblicità abusiva.

Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori, e in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposito provvedimento dirigenziale.

Per le rimozioni degli impianti pubblicitari permanenti, di durata superiore ad un anno, per i quali non venga presentata istanza di spostamento in una posizione sostitutiva, viene sospesa la corresponsione della tariffa del canone, trascorso un anno dalla data di effettiva rimozione e sino alla comunicazione formale di conclusione dei lavori che ne consenta l'eventuale ricollocazione.

2. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative.

È consentito, ove possibile, installare provvisoriamente il cartello extra-cantiere per il tempo di durata dei lavori. Alla fine dei lavori, se possibile, il mezzo può essere ripristinato nella originaria posizione; in caso contrario spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti, a cui l'Amministrazione dovrà rispondere entro i termini stabiliti per il procedimento.

In caso di esito negativo della prima istanza, fermo restando l'obbligo di rimuovere l'impianto, il titolare dello stesso potrà inoltrare ancora due nuove istanze. Tale procedura non potrà durare più di un anno dalla data di rimozione. Qualora anche tali istanze dovessero avere esito negativo, il titolare del mezzo non avrà più diritto a presentare ulteriori istanze perdendo la superficie espositiva a suo tempo autorizzata.

3. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
4. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo, se previsto, al relativo conguaglio.
5. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di Canone relativa al periodo non usufruito.

#### **Articolo 66 - Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione**

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato, con ripristino della sede stradale.

Qualora non si ottemperi a quest'obbligo, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando tutte le spese sostenute per la rimozione e il mezzo pubblicitario si considera abusivo fin dalla scadenza dell'autorizzazione o dalla presentazione della denuncia di cessazione.

2. Per la conservazione e l'eventuale vendita del materiale rimosso, si applicano le disposizioni dei successivi artt. 68 e 69 del presente Regolamento.

### **Articolo 67 - Decadenza ed estinzione dall'autorizzazione**

1. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 64 del presente Regolamento, costituiscono ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

### **Articolo 68 - Diffusione abusiva e difforme**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Sono altresì considerate abusive:
  - a) le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni;
  - b) le pubblicità non rimosse a seguito di denuncia di cessazione.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 20 del presente Regolamento, il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale di accertamento il termine di 15 giorni entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione, ai sensi dell'art. 23, comma 13-quater del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, addebitando agli interessati le spese sostenute. Dell'avvenuta rimozione viene redatto verbale da notificare all'interessato.
4. Nel caso di mezzi pubblicitari realizzati o posizionati in difformità dall'autorizzazione, ovvero in caso di cattivo stato di conservazione o manutenzione, il Comune provvede ad inviare diffida a conformare il mezzo pubblicitario entro il termine di 15 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il

termine assegnato, l'autorizzazione decade e l'impianto diventa abusivo a tutti gli effetti. In tal caso scatta la procedura prevista dal precedente comma 3. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione fosse impossibilitato ad adeguare il cartello installato in difformità, per sopraggiunti motivi legati alla viabilità o alla mutazione dello stato dei luoghi, dovrà segnalare le suddette motivazioni all'Ufficio competente, provvedendo contestualmente all'immediata rimozione del cartello pubblicitario difforme e presentando una nuova domanda di autorizzazione per il collocamento del cartello in altra posizione, con le stesse modalità indicate all'art. 65, comma 2 del presente Regolamento.

5. I mezzi pubblicitari rimossi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti, in applicazione della Legge n. 689/1981.
6. Indipendentemente dalle procedure di rimozione e sanzionatorie, in tutti i casi di installazione abusiva e/o difforme, il Comune, o il concessionario del servizio, attiveranno l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del presente Regolamento, nonché la rimozione delle affissioni abusive.

#### **Articolo 69 - Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato dal Comune**

1. Il materiale rimosso coattivamente dal Comune può essere ritirato dagli interessati entro 60 giorni. Tale termine decorre dalla data della diffida nel caso di rimozione effettuata ai sensi dell'art. 23, comma 13-bis del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e dalla data della rimozione stessa qualora effettuata ai sensi dell'art. 23 comma 13-quater.

Prima della consegna, deve essere versato il Canone dovuto, maggiorato delle sanzioni previste dalla legge, nonché le spese sostenute dal Comune stesso per la rimozione e per la custodia, ed altri eventuali costi affrontati dal Comune per qualunque altra causa.

2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per il Comune il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita.

## **TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE**

### **Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento**

#### **Articolo 70 - Soggetto tenuto al pagamento del Canone**

1. Il Canone è dovuto al Comune di Verona dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione, ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nell'ipotesi di occupazione e/o diffusione di messaggio abusivo anche tramite pubbliche affissioni, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'indennità di cui all'art. 90 del presente Regolamento e le sanzioni irrogabili ai sensi di legge e del presente Regolamento.
3. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del presente Regolamento è sufficiente la dichiarazione, il soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi come soggetto autorizzato e ciò quand'anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.
4. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell'indennità e delle sanzioni.
5. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
6. In caso di occupazione o diffusione relative ad un condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art. 1131 c.c.) del condominio.

#### **Articolo 71 - Determinazione della superficie di occupazione**

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la

superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

3. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare. Ai fini del calcolo del Canone dovuto per l'occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo, pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, le occupazioni insistenti su di una superficie inferiore a mq. 1 sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le mantovane parasassi, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
5. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni permanenti sono calcolate in ragione del 10%.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni temporanee sono calcolate in ragione del 50%.
7. Qualora la superficie concessa coinvolga porzioni di suolo pubblico non oggetto di richiesta di concessione, ma sottratta di fatto all'uso pubblico e riservata a vantaggio del concessionario, tali occupazioni dovranno essere computate nel calcolo della superficie complessiva.

#### **Articolo 72 - Occupazioni con passi carrabili**

1. Il passo carrabile caratterizzato dalla presenza di manufatti è soggetto a Canone.
2. Gli Accessi Carrabili o accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso" non sono soggetti a Canone, in quanto mancano di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
3. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
4. Il Canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.
5. Chiunque esponga cartelli di passo carraio abusivi viene punito ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

#### **Articolo 73 - Distributori di carburante e impianti di ricarica di energia elettrica**

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente

all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei, per la parte eccedente tale superficie, sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del presente Regolamento.

2. Se il distributore è posto su area non pubblica e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il Canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il Canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi al filo del manto stradale.
3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

#### **Articolo 74 - Attività edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia gli spazi occupati che gli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

#### **Articolo 74-bis - Oneri di concessione nei casi di scavi e manomissioni stradali**

1. Per le occupazioni relative a scavi e/o manomissioni stradali le superfici utili al calcolo degli oneri CUP (di cui all'art. 71) saranno così calcolate:
  - per interventi puntuali come attività eseguite in corrispondenza di pozzetti, chiusini, accessi a camerette interrate: superficie forfettaria pari a mq. 15 equivalente al cantiere mobile necessario purché non intralci la circolazione stradale; nel caso si renda necessario chiudere una corsia di marcia con restringimento di carreggiata e/o istituzione di senso unico alternato, si terrà conto di una superficie pari all'estensione dell'intera corsia chiusa al transito;
  - per scavi longitudinali: superficie corrispondente alla lunghezza dello scavo per la larghezza dell'intera corsia di marcia oltre alle aree eventualmente necessarie per l'approntamento del cantiere temporaneo e quindi sottratte alla circolazione stradale;
  - per scavi o altre manomissioni che rendano necessario chiudere il transito si terrà conto della superficie dell'intero tratto stradale chiuso al traffico veicolare o pedonale.

## **Articolo 75 - Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività di spettacolo, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge.
2. Le superfici occupate da attrazione dello spettacolo viaggiante di cui al precedente comma, in deroga al criterio generale, sono considerate in ragione del:
  - 50% fino a 100 mq.;
  - 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.

A decorrere dall'undicesimo giorno di occupazione le superfici così calcolate sono ulteriormente ridotte del 50%.

Fermo restando il generale divieto di sosta dei veicoli destinati al ricovero di merci e persone, la loro eventuale presenza per le operazioni di montaggio e di smontaggio non comporta il computo delle superfici occupate.

## **Articolo 76 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni**

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n. 160/2019, il Canone è determinato in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati ovvero in metro lineare se più confacente, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
  - a) classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 (Zone 1 – 2 – 3 – 4 – A);
  - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, tenuto conto dei criteri di computo di cui alle disposizioni del presente Regolamento;
  - c) durata dell'occupazione: il Canone per le occupazioni permanenti decorre dal mese dell'anno nel quale è stata rilasciata la concessione e cessa nel mese in cui la stessa ha termine; a tal fine la frazione inferiore al mese viene computata a mese intero. Il Canone annuo si calcola considerando l'anno commerciale pari a 360 giorni; il Canone per le occupazioni temporanee è calcolato in base agli effettivi giorni di occupazione.
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione all'attività connessa all'occupazione.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale sono stabiliti i coefficienti di valore economico di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo che vanno applicati sulla tariffa standard di legge.
3. È facoltà della Giunta, in sede di deliberazione delle tariffe, prevedere delle specifiche maggiorazioni dei coefficienti di valore economico in ragione della particolarità della tipologia dell'occupazione e della sua durata.
4. Il Canone può essere maggiorato se il Comune assume oneri derivanti dall'occupazione di suolo pubblico che dovrebbero essere ordinariamente a carico dell'occupante. La motivazione viene espressa nell'atto di concessione.
5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

#### **Articolo 76-bis - Occupazione di stalli di sosta a pagamento in concessione**

La Giunta Comunale, anche con delibere diverse assunte su iniziativa degli uffici responsabili delle diverse tipologie di occupazione, può fissare una o più tariffe, da corrispondere direttamente da parte dell'occupante al concessionario, per le occupazioni che insistono su stalli di sosta a pagamento dati in concessione.

#### **Articolo 77 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto occupante sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,00 (uno).
2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete e non anche per le antenne, cabinet, cabine elettriche armadi e, in generale, tutto ciò che occupa soprassuolo con volumi che costituiscono occupazione autonoma. Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

All'uopo il soggetto tenuto al pagamento del Canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di aprile ed effettuare entro lo stesso termine il versamento del Canone dovuto in un'unica soluzione.

4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni di sottosuolo di aree di proprietà comunali non aventi natura di suolo pubblico, su richiesta di soggetti privati non erogatori di pubblici servizi si procede mediante concessione patrimoniale avente tra i propri presupposti un'istruttoria volta alla valutazione della concedibilità del sottosuolo richiesto e l'applicazione di un Canone concessorio, determinato dalla U.O. Estimo Beni Pubblici secondo coefficienti da quest'ultima ritenuti applicabili alla fattispecie in questione .
6. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo di quanto previsto dall'art. 74-bis e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

#### **Articolo 77-bis - Occupazioni con infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a concessione rilasciata dalla competente Direzione comunale.
2. Ai fini del comma 1 ogni singolo gestore deve munirsi di concessione ad esso intestata avente ad oggetto, a seconda dei casi:
  - a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale);
  - b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria).
3. La concessione può riguardare le seguenti tipologie ed è soggetta alle relative condizioni:
  - a) impianto singolo: durata massima di 9 anni, unico atto di concessione per occupazione principale relativa alla superficie convenzionale di cui al comma 2, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati, previa sottoscrizione di polizza fideiussoria di importo non inferiore a € 10.000 a tutela del corretto ripristino dell'area con divieto di subconcessione;
  - b) impianti in co-siting (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con area apparati a terra distinte): due o più atti di concessione (uno per ogni

occupazione principale e secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di cui al comma 2, durata massima di 9 anni, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati, a carico del gestore intestatario del relativo titolo edilizio, previa sottoscrizione di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a € 10.000 a tutela del corretto ripristino dell'area e con divieto di subconcessione;

c) impianti in sharing (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparsi a terra): due o più atti di concessione (uno per ogni occupazione principale e secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di cui al comma 2, durata massima di 9 anni, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati, a carico del gestore intestatario del relativo titolo edilizio, previa sottoscrizione di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a € 10.000 a tutela del corretto ripristino dell'area e con divieto di subconcessione.

4. Per tutte le suddette tipologie di concessione sono previste le seguenti specifiche condizioni:

a) diniego di recesso del conduttore nei primi tre anni di vigenza del contratto.

b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale;

c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

5. (abrogato)

6. (abrogato)

7. (abrogato)

8. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo Canone viene calcolato come specificato nel tariffario approvato dalla Giunta.

9. Vengono esclusi dal presente articolo gli impianti installati a seguito di calamità naturali, per i quali l'installazione è a titolo gratuito.

10. Le condizioni previste dal presente articolo saranno applicate alle concessioni rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Articolo 78 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari**

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale come da suddivisione del

territorio comunale di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento tramite la previsione di coefficienti territoriali in base alla suddivisione del territorio comunale per categoria di cui all'Allegato B al presente Regolamento al maggiore o minore impatto ambientale degli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati, alla loro tipologia ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione, tramite la previsione di coefficienti moltiplicatori di valutazione economica per le specifiche tipologie di impianti e mezzi pubblicitari.

2. Per il presupposto della diffusione del messaggio pubblicitario anche se effettuato mediante pubbliche affissioni è altresì prevista sulla tariffa standard di legge l'applicazione di una maggiorazione per categorie (Speciale e Normale) come da elencazione di cui all'Allegato B al presente Regolamento. La misura della maggiorazione della tariffa standard di legge, da applicarsi per le diffusioni in categoria speciale, è rimessa alla delibera di Giunta Comunale di determinazione delle Tariffe tenuto conto che la maggiorazione non potrà essere superiore al 150% della tariffa standard di legge.
3. Nella delibera di Giunta Comunale di determinazione delle Tariffe sono stabiliti sia i coefficienti moltiplicatori per le zone del territorio, che i coefficienti di valore economico di cui del presente articolo che vanno applicati sulla tariffa standard per legge.
4. Nella predetta delibera la Giunta può definire per specifiche ed individuate tipologie di diffusione di messaggio pubblicitario delle maggiorazioni dei coefficienti sino alla misura massima del 200%; qualora la maggiorazione operi per la pubblicità luminosa rispetto a quella opaca non può essere superiore al 100%.
5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del Canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, il Canone dovrà essere commisurato soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, la tariffa andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.
6. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
7. Le superfici da trecentouno centimetri quadrati ed inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per le superfici superiori al metro si arrotonda al mezzo metro quadrato successivo.

8. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Le preinsegne vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
10. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centro commerciali, o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso cartello, perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.
11. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
12. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
13. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
14. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il Canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
15. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
16. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
17. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
18. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il Canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
19. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, debitamente autorizzata da parte dell'ufficio preposto, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di

cui all'art. 30 del presente Regolamento e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

20. Per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il Canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

### **Articolo 79 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il Canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, con tariffe differenziate:
  - fino al metro quadrato,
  - oltre il metro quadrato.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata inferiore all'anno si applica la tariffa temporanea giornaliera per metro quadrato di superficie.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica il Canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il Canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 1 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Articolo 80 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard**

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Verona, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad € 60,00.
2. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il comune di Verona in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari ad € 1,30.

3. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard è ridotta ex lege ad un quarto, salvo quanto previsto dall'art. 77 del presente Regolamento. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Le tariffe ed i coefficienti possono essere modificati per le annualità successive con la delibera di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe fissate per l'anno precedente.

### **Articolo 81 - Regole per la quantificazione del Canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Il Canone decorre dal mese dell'anno nel quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione e cessa nel mese in cui la stessa ha termine, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 - bis, commi 2 e 3, dall'art. 32 comma 6 e dall'art. 84 comma 3; a tal fine la frazione inferiore al mese viene computata a mese intero.
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il Canone è calcolato per giorno di occupazione.
3. La tariffa in via ordinaria, al netto delle riduzioni di superficie e tariffarie previste, si determina attraverso la seguente procedura:  
Tariffa standard di legge (annua per le permanenti, giornaliera per le temporanee) x coefficiente di valutazione economica x superficie.
4. Le maggiorazioni e le riduzioni delle tariffe previste dal presente Regolamento si applicano sulla tariffa standard di legge.

### **Articolo 82 - Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari**

1. Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa standard di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari del:
  - a) 80% per le "Botteghe Storiche", ubicate nel Centro Storico (ambito del P.A.T. ATO 01), individuate dal Regolamento in materia e con decorrenza dall'anno successivo al loro riconoscimento;
  - b) 50% per le "Botteghe Storiche", ubicate nei Centri storici minori (ambito del P.A.T. tav. 4/b) e nelle restanti aree del territorio, individuate dal Regolamento in materia e con decorrenza dall'anno successivo al loro riconoscimento;
  - c) 90% per pubblicità relativa a cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano, ai fini della compravendita e/o della locazione, gli interventi edilizi previsti all'art. 3 comma 1 lett. c) d) e) f) del DPR 06 giugno 2001 n. 380, su fabbricati e/o

unità immobiliari, realizzati con criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, a condizione che i titolari delle imprese edili abbiano conseguito l'apposito "Attestato protocollo ITACA" dall'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (I.T.A.C.A. – associazione tra Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano) attraverso la prassi di riferimento UNI/PdR 13.0:2015;

- d) 90% per l'esposizione di zerbini con scritte pubblicitarie;
- e) nella misura massima del 90% nel caso di contratti di sponsorizzazione finalizzati sia alla realizzazione di opere pubbliche che a lavori di restauro e manutenzione di immobili di proprietà comunale, la cui convenzione preveda il diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari. Tale riduzione è applicabile a condizione che la realizzazione di opere pubbliche ed i lavori di restauro e manutenzione di immobili di proprietà comunale siano inseriti nel bilancio triennale e nell'elenco annuale di competenza. Per i lavori di restauro e manutenzione di immobili di proprietà comunale, sottoposti alla tutela ed ai vincoli di cui al Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, si fa riferimento alle disposizioni normative del Dlgs n. 36 del 31 marzo 2023 - Codice dei Contratti Pubblici, al D.M. 19 dicembre 2012 ed alla Direttiva Generale MiBAC del 18 gennaio 2013. Gli uffici che hanno curato il bando e l'affidamento delle opere rilasciano una attestazione dalla quale risulti il vantaggio per l'Amministrazione comunale a concedere tale riduzione a fronte dell'importo finanziato con la sponsorizzazione nonché la percentuale di riduzione proposta;
- f) 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- g) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- h) 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- i) 50% per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 83, comma 3;
- j) 50% per gli annunci funebri;
- k) 50% per la pubblicità delle attività organizzate da terzi sulla base di concessione di servizio da parte dell'Amministrazione Comunale o di patti di sussidiarietà, nei limiti della diretta funzionalità alle attività medesime, nel caso in cui la stessa comprenda marchi di eventuali sponsor di natura commerciale, a condizione che lo spazio riservato agli sponsor sia pari od inferiore al 10% dello spazio totale.

## Articolo 83 - Esenzioni

### 1. Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o Regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale e comunque che non si protraggono per più di un'ora;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) e occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto 88 (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo del relativo Canone (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo

dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc.), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";

- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione nonché la pubblicità commerciale 89 effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi

purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Resta impregiudicata l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale esposizione pubblicitaria, se soggetta, per i casi di cui alle lettere da a) ad f) e lettera p) e l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale occupazione del suolo pubblico, se soggetta, per i casi di cui alle lettere da g) ad o).

2. Non sono assoggettate al Canone per l'occupazione le seguenti fattispecie:

a) le occupazioni indicate nell'art. 7, commi 3 e 4 del presente Regolamento;

b) le occupazioni con vetture ad uso pubblico e le vetture a trasporto animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose, quando ciascuna occupazione temporanea non superi mq. 0,50;

d) le occupazione con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di infissi, pareti, coperti o con veicoli, per una durata non superiore ad una giornata purché non occupino aree stradali destinate alla sosta di veicoli tariffata;

e) le occupazioni con tende fisse o retrattili;

f) le occupazioni fino a 10 mq. per iniziative di carattere politico;

g) le occupazioni realizzate da ditte sponsor a sostegno di manifestazioni rientranti tra le attività istituzionali dell'Amministrazione comunale, a condizione che la sponsorizzazione sia superiore al Canone che sarebbe dovuto per tale occupazione;

h) le occupazioni effettuate per i cantieri edili negli edifici o nelle aree destinate a sede delle attività istituzionali dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, o da Enti religiosi per gli edifici adibiti all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

i) le occupazioni per cantieri edili relativi ad immobili di proprietà del Comune di Verona o in proprietà/gestione dell'AGEC; in questo caso l'occupazione è concessa dalla Direzione cui fa capo il cantiere;

j) gli accessi carrabili a filo con il manto stradale, cosiddetti "a raso";

k) le occupazioni relative ai percorsi di gara sportiva, compresi tutti gli spazi accessori privi di rilevanza economica necessari allo svolgimento dell'evento;

l) le occupazioni relative agli spazi necessari allo svolgimento delle manifestazioni riconosciute di interesse e approvate dalla Giunta Comunale, o dalla Circoscrizione competente per territorio, per gli spazi privi di rilevanza economica;

- m) le occupazioni di spazi ed aree per l'esercizio delle arti di strada;
- n) le occupazioni temporanee, di durata massima pari a due giorni e superficie massima pari a 15 mq., effettuate in zone pedonali dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS costituite ai sensi del Dlgs n. 460/1997 e successive modificazioni) e Organizzazioni del Terzo Settore, per le loro attività, senza scopo di lucro e prive di carattere commerciale, compresa l'attività di propaganda sportiva e socio culturale, anche mediante raccolta di firme e fondi, di cui all'art. 12-quater.

Resta impregiudicata l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale esposizione pubblicitaria, se soggetta.

3. Non sono assoggettate al Canone per la diffusione di messaggio pubblicitario le seguenti fattispecie:
- a) la pubblicità relativa alle attività esercitate in centri polifunzionali così come definiti nell'art. 14 del Regolamento per l'insediamento delle attività commerciali approvato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2000, n. 8, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a) del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114;
  - b) la pubblicità per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune purché prive di sponsorizzazioni;
  - c) la pubblicità effettuata dagli Enti del Terzo Settore (ETS) regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per le loro attività, purché priva di sponsorizzazioni;
  - d) la diffusione di messaggi pubblicitari per le attività economiche, con comprovato danno al fatturato, ubicate nell'area di cantieri aperti per la realizzazione di opere pubbliche o parcheggi pertinenziali con durata superiore ai sei mesi; per beneficiare dell'esenzione l'utente dovrà presentare istanza scritta e motivata. È soggetta alla medesima esenzione, per il periodo di durata dei lavori, l'esposizione di ulteriori insegne di esercizio con superficie complessiva fino a mq. 5, in aggiunta a quelle già presenti, ma non visibili per la presenza del cantiere, sempre nel rispetto delle norme del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e previa presentazione della SCIA di cui all' art. 28 del presente Regolamento.
  - e) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi e dei battelli relativi al trasporto pubblico;

- h) l'esposizione di sole immagini, disegni e/o fotografie raffiguranti i prodotti venduti e/o l'attività svolta nella sede in cui sono esposte, qualora gli stessi non riportino e non siano completati da scritte pubblicitarie, marchi, loghi, etc. e pertanto svolgono una funzione puramente decorativa;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- k) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- l) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- m) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- n) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- o) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- p) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- q) la pubblicità delle attività organizzate da terzi sulla base di concessione di servizio da parte dell'Amministrazione Comunale o di patti di sussidiarietà, nei limiti della diretta funzionalità alle attività medesime, e purché priva di messaggi pubblicitari di carattere commerciale;
- r) le croci delle farmacie.

Resta impregiudicata l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale occupazione del suolo pubblico, se soggetta.

4. Qualora il Canone di occupazione risulti determinato in una somma inferiore ad Euro 3,00, lo stesso non sarà richiesto. Tale esenzione non viene estesa al Canone dovuto per gli autoparcheggi situati nelle aree a ciò destinate.

#### **Articolo 84 - Modalità e termini per il versamento**

1. Per le occupazioni permanenti, così come definite dall'art. 5, comma 2 del presente Regolamento, il Canone va corrisposto come di seguito:

il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella richiesta di pagamento (di norma entro 30 gg dall'emissione) emessa dalla Direzione competente; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il

Canone è iscritto in apposita lista di carico per l'emissione degli avvisi di pagamento volontari ed è esatto in modalità diretta di norma:

- rata unica entro il 31 maggio oppure
  - 2 rate con scadenza il 31 maggio (acconto) e il 30 novembre (saldo), attraverso i sistemi consentiti ai sensi di legge
2. Per le occupazioni temporanee, così come definite dall'art. 5, comma 3 del presente Regolamento, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine del rilascio della concessione.
  3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella richiesta di pagamento e comunque entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione; per importi superiori ad euro 1.500,00 è prevista la facoltà di pagamento dilazionato, comunque entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione.

Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione, il Canone è iscritto in apposita lista di carico per l'emissione degli avvisi di pagamento ed è esatto in modalità diretta di norma:

- rata unica entro il 31 maggio oppure
- per importi superiori ad euro 1.500,00 è prevista la facoltà di pagamento in 2 rate con scadenze il 31 maggio (acconto) e il 31 ottobre (saldo) attraverso i sistemi consentiti a norma di legge.

Per le dichiarazioni di cessazione di mezzi pubblicitari permanenti, si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 comma 6 del presente Regolamento.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee e per le esposizioni per le quali è prevista la sola presentazione della dichiarazione, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento contenente la quantificazione del Canone stesso. Qualora l'importo del Canone sia superiore ad euro 1.200,00, è ammessa la possibilità del versamento in due rate di cui la prima entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento e la seconda entro 60 giorni dal medesimo avviso.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di

scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## **Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni**

### **Articolo 85 - Servizio pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, poster, stendardi, affissioni murali, di manifesti, contenenti prioritariamente messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica e, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e culturali o comunque prive di rilevanza economica, considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di Verona di pubblico interesse.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del Dlgs 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

### **Articolo 86 - Oggetto e soggetti obbligati**

1. Il Canone per le diffusioni di messaggi pubblicitari a mezzo pubbliche affissioni si applica ai manifesti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio.
2. Per l'affissione gli interessati devono presentare richiesta formale all'Ufficio o al concessionario terzo del servizio, consegnando o facendo pervenire i manifesti franco di ogni spesa, almeno 3 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'affissione. In caso contrario, compatibilmente con le campagne affissionali già programmate e regolarizzate, l'Ufficio preposto o il concessionario terzo del servizio procederà all'affissione entro dieci giorni dall'arrivo dei manifesti. Qualora ciò non fosse possibile, il committente sarà informato per iscritto.
3. Il Comune, nel caso di gestione diretta, qualora ravvisi una comprovata convenienza economica ed operativa, si riserva la facoltà di affidare a soggetti privati la mera esecuzione di affissione e defissione dei manifesti consegnati al pubblico servizio.

## **Articolo 87 - Spazi per le affissioni**

1. Spetta al Comune il potere di determinare gli spazi in cui è permessa l'affissione, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti;
2. Per l'installazione di impianti per affissione di manifesti di qualunque materia costituiti, gestiti direttamente dal Comune, o dati in concessione, è derogabile il rispetto delle distanze minime in conformità a quanto previsto dal 6° comma dell'art. 23 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento riferite ad altre tipologie pubblicitarie.

## **Articolo 88 - Determinazione della tariffa del Canone per le pubbliche affissioni**

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.

La misura del Canone sulle pubbliche affissioni è determinata per ciascun foglio e per periodo.

2. Per consentire il più largo accesso possibile agli spazi del pubblico servizio, l'accettazione massima di manifesti per commissione è così determinata:
  - a) n. 200 fogli con dimensioni di cm. 70 x cm. 100 per le affissioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ove compatibile con la programmazione prevista per le campagne commerciali nel periodo richiesto e sino ad un massimo di n. 600 fogli complessivi con dimensioni di cm. 70 x cm. 100 nel corso dell'anno solare ad esclusione delle campagne istituzionali del Comune di Verona per le quali il suddetto limite complessivo potrà, se del caso, essere superato.

I manifesti richiedibili in esenzione da parte dei committenti esterni al Comune di Verona sono limitati alle affissioni murali;
  - b) n. 600 fogli con dimensioni di cm. 70 x cm. 100 per i gruppi politici;
  - c) n. 2.000 fogli con dimensioni di cm. 70 x cm. 100 per le affissioni di natura commerciale.
3. L'esposizione del medesimo manifesto può essere ripetuta non prima della scadenza della precedente campagna affissionale.
4. Limitatamente alle affissioni murali, i manifesti recapitati in ritardo avranno la medesima durata indicata nella richiesta formale presentata dal committente e saranno affissi con scadenza posticipata compatibilmente con le disponibilità dell'Ufficio preposto, che darà comunque priorità ai manifesti regolarmente commissionati e consegnati.
5. Il ritardo causato dal persistente cattivo tempo e dalla mancanza di spazi disponibili, è considerato causa di forza maggiore. Qualora tale ritardo superi i

dieci giorni dalla data richiesta per l'inizio dell'affissione, deve esserne data comunicazione formale al committente il quale può rinunciare all'affissione senza l'applicazione del canone di cui al successivo comma 6.

6. Prima dell'inizio dell'affissione, l'interessato può chiederne per iscritto la rinuncia. In tal caso dovrà comunque corrispondere la metà del Canone dovuto.
7. La scadenza dell'affissione è indicata sulla conferma formale della campagna affissionale, inviata dagli Uffici al Committente contestualmente al bollettino di PagoPA nel caso di campagne commerciali o con la riduzione della tariffa del canone unico patrimoniale nella misura del 50%.
8. Il giorno successivo al completamento dell'affissione, l'Ufficio competente, su richiesta del committente, deve mettere a disposizione la nota delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi.
9. Il versamento del Canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente al ricevimento della conferma formale della campagna affissionale o comunque prima dell'inizio della campagna medesima.
10. Le tariffe e i coefficienti determinativi del Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti nella delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe del Canone.
11. Nei locali del Servizio Pubbliche Affissioni è visibile, disponibile e consultabile il registro cronologico delle affissioni. Le tariffe del canone per le pubbliche affissioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

### **Articolo 89 - Annunci funebri**

1. L'affissione degli annunci funebri è consentita esclusivamente negli spazi predisposti o autorizzati dal Comune di Verona con specifico provvedimento del servizio competente, costituiti dalle apposite bacheche fornite da A.G.E.C. alle Circoscrizioni e da un minimo contingente di standardi del parco mezzi per le pubbliche affissioni collocati nei quartieri.
2. Le affissioni degli annunci funebri effettuate fuori dagli spazi predisposti o autorizzati dal Comune di Verona saranno considerate affissioni abusive.
3. Qualora i relativi supporti vengano collocati in aree o in prossimità di edifici vincolati è necessario il nulla osta del competente organo di tutela ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria**

### **Articolo 90 - Sanzioni e indennità**

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari ed affissioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

a) un'indennità pari al Canone maggiorato del suo 50%, considerando, ai fini dei conteggi, permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, salvo documentata prova contraria. Nel caso di occupazione abusiva con plateatico il verbale verrà trasmesso alla Direzione competente per i provvedimenti di sospensione delle attività economiche di cui alla vigente normativa, graduati con deliberazione di Giunta Comunale in funzione della recidiva. Il verbale di accertamento costituisce titolo per il versamento dell'indennità determinata dalla Direzione competente che, entro il termine di nove mesi dalla data del verbale, provvede a chiederne il pagamento.

L'interessato è tenuto al pagamento entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso di mancato adempimento entro il termine l'Amministrazione procede al recupero coattivo della somma a norma dei Regolamenti preposti.

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20 e 21 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Dlgs 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della Legge n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nei casi di tardivo, parziale versamento o mancato pagamento di canoni la sanzione è fissata nella misura percentuale prevista ex art. 13 Legge 471 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è accolta se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, consequenziali all'abuso.

### **Articolo 91 - Rimborsi**

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 C.C. da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 15,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

### **Articolo 92 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

### **Articolo 93 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Le norme dei Regolamenti comunali che disciplinano le singole materie possono essere applicate in quanto compatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

L'entrata in vigore di una norma di rango superiore capace di esplicitare i suoi effetti sui contenuti del presente regolamento è direttamente applicabile all'oggetto disciplinato, indipendentemente dal suo formale recepimento regolamentare.

3. E' invece abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento. In particolare vengono abrogati:
  - il Regolamento per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche;
  - il Regolamento dell'Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 19.12.1997 e successive modifiche.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito della Direzione che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con quelle del presente Regolamento. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia l'eventuale titolo integrativo e, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, comunica il Canone da corrispondere, invitandolo al versamento dell'eventuale somma dovuta, secondo i termini previsti dal presente Regolamento.
5. Qualora alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non fossero state deliberate le Tariffe, il pagamento del Canone avverrà in base alle tariffe per le tipologie di occupazioni e forme di pubblicità in vigore a tutto il 31 dicembre 2020 per i tributi e i canoni soppressi. L'eventuale differenza positiva a favore del Comune tra quanto dovuto sulla base delle tariffe e dei canoni approvati per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto, è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ordinariamente entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti comunali.